Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 | **Roma — Mercoledì, 28 agosto** | **Numero 203**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 887 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 18 marzo 1909 della Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica concessionaria ed esercente della tramvia dalla stazione ferroviaria di Pallanza Fondotoce a Pallanza, diretta ad ottenere la concessione di costruire ed esercitare un prolungamento di detta tramvia fra la stazione di Pallanza Fondotoce ed Omegna;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 16 giugno 1907, n. 540, 12 luglio 1908, n. 444, e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 maggio 1912 fra l'ispettore generale, direttore dell'ufficio speciale delle ferrovie per conto dell'Amministrazione dello Stato e il legale rappresentante della Società predetta, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia elettrica dalla stazione ferroviaria di Pallanza Fondotoce ad Omegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 885 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 711;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato

con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e la legge 24 marzo 1907, n. 91;

Veduto il regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45; il R. decreto 10 luglio 1901, n. 364, sulla istituzione dei laboratorî della sanità pubblica; il regolamento per i concorsi ai posti di medico provinciale approvato con R. decreto 6 marzo 1902, n. 86; il Regolamento sul personale dei veterinari provinciali approvato con R. decreto 22 ottobre 1903, n. 556; il regolamento sul personale tecnico di sanità marittima approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 181 e modificato con R. decreto 28 giugno 1906, n. 482; il regolamento sul personale dei veterinari di confine e di porto approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 332;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento generale per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per il personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione provinciale della sanità pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica si divide nelle seguenti categorie:

1° funzionari tecnici;

2° impiegati d'ordine;

3° agenti di sanità marittima;

4° personale di servizio.

Appartengono alla prima categoria tutti i funzionari tecnici della Direzione generale della sanità, gli ispettori compartimentali, i medici provinciali, i medici provinciali aggiunti, i medici di porto, i veterinari provinciali, i veterinari di confine e di porto. La segreteria del Consiglio superiore di sanità ed i laboratorî della sanità fanno parte integrante della Direzione generale.

Appartengono alla seconda categoria gli applicati ed il preparatore dei laboratorî della sanità.

Appartengono alla terza categoria i capi guardia e le guardie di sanità marittima.

Appartengono al personale di servizio il custode e gli inservienti dei laboratorî della sanità.

Art. 2.

L'uguaglianza degli stipendi costituisce uguaglianza di grado e di classe fra i funzionari appartenenti alla prima categoria, giusta la tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 1).

Art. 3.

Si provvede con decreto Reale alla prima nomina ad impiego stabile e alle successive promozioni di grado dei funzionari appartenenti alla 1ª categoria ed ai trasferimenti di essi da uno ad altro ruolo.

Si provvede con decreto Ministeriale alle nomine e promozioni di tutti gli impiegati appartenenti alla seconda e alla terza categoria, e all'assunzione del personale di servizio; a tutte le promozioni di classe ed ai tramutamenti.

Sono considerate come promozioni di grado quelle indicate nel capo IV del presente regolamento.

CAPO II.

Ammissioni

Art. 4.

I posti di segretario veterinario di 4ª classe e di segretario della specialità agraria di 4ª classe presso la Direzione generale della sanità pubblica; i posti di medico provinciale aggiunto di 5ª classe, e di veterinario di confine e di porto di 3ª classe si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di essere cittadini italiani.

Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente articolo, i cittadini delle altre regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità;

2° di aver compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 30 alla data del decreto che indice il concorso;

3° di avere sempre tenuto condotta regolare;

4° di avere sana e robusta costituzione, ed essere esenti da difetti ed imperfezioni fisiche;

5° di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° di aver conseguito: la laurea in medicina e chirurgia in una Università del Regno, se aspirano al posto di medico provinciale aggiunto;

la laurea in zooiatria in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno, se aspirano al posto di veterinario di confine e di porto, o di segretario veterinario presso la Direzione generale della sanità pubblica;

la laurea in scienze agrarie in una delle scuole superiori di agricoltura del Regno, se aspirano al posto di segretario della specialità agraria presso la Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 5.

I posti di segretario medico di 4ª classe, che si rendono vacanti presso la Direzione generale della sanità pubblica, sono conferiti mediante scelta fra i medici provinciali aggiunti di 5ª classe, seguendo l'ordine dei concorsi di ammissione in carriera, purchè i prescelti siano nella prima metà di ciascun concorso.

Art. 6.

I posti di medico di porto di 4ª classe si conferiscono, per la metà

dei posti che si rendono vacanti, mediante concorso pubblico per esame e titoli congiuntamente, e per l'altra metà, mediante concorso interno pure per esame e titoli, cui sono ammessi a partecipare i segretari medici di 3ª e 4ª classe della Direzione generale della sanità pubblica e i medici provinciali aggiunti di 4ª e 5ª classe.

Gli aspiranti al concorso pubblico per i posti di medico di porto di 4ª classe debbono provare, oltre al possesso dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, di avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una Università del Regno, da almeno due anni compiuti alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 7.

I posti di veterinario provinciale di 3ª classe si conferiscono, per la metà dei posti che si rendono vacanti, mediante concorso pubblico per esame e titoli congiuntamente, e per l'altra metà mediante concorso interno pure per esame e titoli, cui sono ammessi a partecipare i segretari veterinari di 3ª e 4ª classe della Direzione generale di sanità, i veterinari di confine e di porto di 3ª classe, e gli assistenti dei laboratorî, che siano muniti della laurea in zooiatria.

Gli aspiranti al concorso pubblico per i posti di veterinario provinciale di 3ª classe debbono provare, oltre al possesso dei requisiti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, di avere conseguita la laurea in zooiatria in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno, da almeno due anni compiuti alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 8.

I posti di assistente nei laboratorî della sanità si conferiscono per pubblico concorso, per esame e titoli congiuntamente.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4, debbono provare di avere conseguito:

la laurea in medicina e chirurgia, o la laurea in scienze naturali, o la laurea in zooiatria, in una delle Università o delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio di micrografia e batteriologia e nella sezione annessavi per il controllo sui vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini;

la laurea in chimica, o quella in chimica e farmacia conseguita in una delle Università del Regno, se aspirano al posto di assistente nel laboratorio chimico.

Art. 9.

Il posto di archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità è conferito mediante pubblico concorso per esame e titoli congiuntamente secondo il programmo stabilito con decreto del ministro.

Gli aspiranti debbono provare, con documenti legali, di possedere i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 4 e di aver conseguito la licenza della sezione speciale di costruzione o di fisica matematica rilasciata da un Istituto tecnico del Regno o il diploma di architetto rilasciato da un R. Istituto di belle arti.

Art. 10.

Per le ammissioni ai concorsi indicati nei precedenti articoli, il Ministero riconosce il possesso dei requisiti, e giudica con provvedimento definitivo dell'ammissibilità degli aspiranti.

Art. 11.

È determinato, di volta in volta, con decreto del ministro, il numero dei posti pei quali è aperto il concorso, ed il termine per la presentazione delle domande, che non sarà minore di due mesi dalla data del decreto.

Art. 12.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno, e debbono contenere prove scritte, pratiche ed orali per tutti i concorsi indicati nei precedenti articoli, fatta eccezione per il concorso ai posti di segretario agrario presso la Direzione generale della sanità pubblica, che consta di sole prove scritte ed orali.

Una delle prove scritte riguarda una lingua estera (francese, o tedesca, o inglese) a scelta del concorrente. Però, nei concorsi ai posti di assistente dei laboratorî della sanità, è obbligatoria la prova scritta nella lingua tedesca.

Le prove scritte si danno una per giorno, nel periodo di otto ore consecutive per ciascuna prova, sulle materie appositamente designate dal programma.

Le prove pratiche si danno presso gli Istituti o pubblici stabilimenti a ciò idonei, designati dal Ministero o per delegazione di esso dalla Commissione esaminatrice, che stabilisce le modalità e la durata delle prove stesse.

La prova orale può cadere su tutto il programma, e non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 13.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore o del vice direttore generale della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnico, o di un ispettore generale medico appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, o, pei concorsi della specialità veterinaria, di due professori di RR. scuole superiori di medicina veterinaria, specialmente competenti nelle materie su cui versano gli esami.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria, alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, o, in mancanza, un impiegato di prima categoria del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 14.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate, per lo svolgimento delle prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 15.

Per le prove pratiche, la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali occorrenti. È vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri, per valersene.

Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 16.

Per la prova sulla conoscenza di lingue estere si osservano le seguenti norme:

Ciascun concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, deve indicare la lingua o lingue estere su cui egli chieda di dare esperimento, distinguendo la prova obbligatoria dalle facoltative.

La Commissione esaminatrice si aggrega per la prova, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue, in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a detto insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta della relativa lingua. Valgono per il rimanente le norme di cui al seguente art. 18.

Art. 17.

Nei concorsi per esame e titoli congiuntamente, di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8 e 9, i titoli da prendere in considerazione sono:

a) di avere, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, prestato servizio, come insegnante, o assistente, od aiuto presso alcuna delle Cattedre d'insegnamento, od in qualche laboratorio o nelle Università, o nelle scuole superiori di medicina veterinaria, o nelle scuole superiori di agricoltura del Regno;

b) gli uffici o impieghi coperti presso le amministrazioni governative, provinciali, o comunali, che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gl'incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle amministrazioni anzidette;

c) le pubblicazioni relative alle materie speciali del programma di esame, e alle discipline igieniche in genere;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso;

e) nei concorsi interni, il grado di diligenza e capacità dimostrata nell'adempimento dell'ufficio.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, non sono ammessi nè i manoscritti, nè le bozze di stampa.

Art. 18.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e delle prove pratiche, di venti punti pel giudizio sui titoli, e di dieci punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera — della prova di obbligo — che vota solo per tale materia, dispone di cinquanta punti per la prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Nel caso che il concorrente si dichiari pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche in altre lingue estere, la Commissione conformemente a proposta dell'esaminatore aggiungerà un numero di punti, non superiore a cinque, per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente. Questi punti saranno aggiunti alla somma complessiva dei punti riportati in tutte le prove scritte, pratiche ed orali.

Art. 19.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti.

Non possono, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i candidati che non abbiano conseguito almeno sette decimi dei punti nella prova orale e nell'esperimento della lingua estera di obbligo, e nei concorsi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, anche nel giudizio sui titoli.

Nei concorsi per titoli ed esame i candidati che non abbiano conseguito almeno sette decimi nel giudizio sui titoli non saranno ammessi all'esame.

CAPO III.

Anzianità

Art. 20.

L'anzianità degli impiegati della sanità pubblica è determinata nel modo stabilito con l'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Il vice-direttore generale della sanità pubblica ha la precedenza e superiorità gerarchica sugli impiegati di pari stipendio appartenenti all'Amministrazione della sanità pubblica.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica sono per grado e per onori parificati, secondo la categoria cui appartengono e lo stipendio di cui godono, agli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

CAPO IV.

Promozioni e nomine ai posti superiori

Art. 21.

Le promozioni si conferiscono agli impiegati di ciascuna categoria seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi di ciascun personale, stabilito dalla tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 1).

A) *Promozioni di grado.*

Art. 22.

La promozione al grado di direttore capo di divisione medico, di ispettore generale medico, di delegato sanitario all'estero, di ispettore compartimentale e di medico provinciale di prima classe, è conferita, a scelta, per merito, fra i funzionari medici dell'Amministrazione centrale appartenenti alla prima classe, di grado immediatamente inferiore, e fra i medici provinciali di seconda classe. La scelta potrà però anche essere fatta fra i funzionari medici dell'Amministrazione centrale appartenenti alla seconda classe del grado anzidetto, e fra i medici provinciali di terza classe, quando questi siano forniti di maggiori requisiti.

Il posto di ispettore del servizio celtico è conferito a scelta, per merito, fra i medici provinciali di 2ª classe, o anche fra quelli di 3ª classe, quando, fra questi ultimi, ve ne siano di forniti di maggiori requisiti speciali.

I posti di segretario medico di 2ª classe del Consiglio superiore di sanità e di primo segretario medico (ufficio affari generali) presso la direzione generale della sanità pubblica, sono conferiti a scelta, per merito, fra i medici provinciali di 3ª classe e i coadiutori medici dei laboratorî della sanità.

Le promozioni al posto di medico provinciale di 3ª classe si conferiscono esclusivamente per merito.

Art. 23.

Il posto di direttore capo di divisione pel servizio zooiatrico è conferito, per merito, a scelta fra gli ispettori veterinari senza distinzione di classe, il capo sezione veterinario, e il coadiutore o i coadiutori veterinari del laboratorio di micrografia e batteriologia.

Art. 24.

Il posto di segretario ingegnere del Consiglio superiore di sanità, è conferito, per promozione, all'archivista-disegnatore del Consiglio stesso, a condizione che questi sia fornito del diploma di ingegnere civile e possegga, a giudizio del Consiglio di amministrazione, tutti gli altri necessari requisiti e titoli di merito. In caso negativo, sarà provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che saranno stabilite dal ministro, a sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 25.

I medici di porto di 1ª classe sono compresi nello stesso ruolo dei medici provinciali di 4ª classe, e la loro anzianità vi è determinata esclusivamente dalla data del decreto di nomina alla 1ª classe. Essi debbono essere compresi, insieme ai medici provinciali di 4ª classe, nelle promozioni ai posti vacanti di medico provinciale di 3ª classe, osservato l'ultimo comma del precedente articolo 22.

Art. 26.

Il grado di medico provinciale di 4ª classe e di medico di porto di 1ª classe corrisponde al grado di primo segretario, agli effetti dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

I posti di medico provinciale di 4ª classe, e di medico di porto di 1ª classe, si conferiscono per promozione:

a) in ragione della metà dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito distinto, in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione dell'altra metà dei posti medesimi, per titolo di anzianità, in seguito ad esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso i segretari medici della Direzione generale di sanità, i medici di porto delle classi inferiori alla prima, i medici provinciali aggiunti, e gli assistenti dei laboratori della sanità forniti di laurea in medicina e chirurgia, i quali tutti, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sono ammessi all'esame di idoneità i funzionari anzidetti, i quali tutti, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Il Ministero determina il numero dei posti da mettersi a concorso, che non può superare la metà dei posti che si sono resi vacanti nel triennio precedente all'anno di concorso.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto ma raggiungono il numero minimo dei punti previsto dall'art. 27 sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria dei funzionari che supereranno il futuro esame di idoneità al quale avrebbero potuto prendere parte, secondo la rispettiva anzianità di ruolo, alla data del decreto che indice quest'ultimo esame.

Art. 27.

I programmi per gli esami indicati nel precedente art. 26 sono allegati al presente decreto, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Gli esami si danno in Roma.

Nell'esame di merito distinto si tiene conto anche dei titoli di servizio nonchè dei titoli scientifici e delle pubblicazioni relative alle discipline igieniche, di data posteriore alla ammissione dei concorrenti nella Amministrazione della Sanità pubblica.

La Commissione esaminatrice è composta a sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

All'esame di merito distinto, non sono ammessi i concorrenti che non abbiano conseguito almeno otto decimi nel giudizio sui titoli; nell'esame stesso, per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti debbono avere riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi. Sono ammessi alla prova orale, agli effetti dell'art. 26, ultimo comma, i concorrenti che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; e debbono per profittare dell'applicazione di detto comma, conseguire almeno sette decimi nella prova orale.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno i sette decimi dei punti nelle prove scritte e pratiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; e debbono gli ammessi conseguire nella prova orale almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Per tutto il resto sono applicabili, tanto agli esami di merito distinto quanto agli esami di idoneità, le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 e le disposizioni degli articoli 5, 7, 9 e 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 28.

La graduatoria dei funzionari vincitori del concorso per merito distinto, di cui al precedente art. 26, è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti e a parità di punti dall'anzianità.

La graduatoria dei funzionari, che hanno superato l'esame di idoneità, è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo, alla data del decreto che ha indetto l'esame.

Entrambe le graduatorie sono pubblicate dal ministro.

Salva restando la graduatoria, la promozione al posto di medico di porto di 1ª classe è conferita a preferenza al vincitore del concorso di merito distinto o a coloro che hanno superato l'esame di idoneità i quali in precedenza già coprivano l'ufficio di medico di porto.

Art. 29.

Il posto di capo del laboratorio di micrografia e batteriologia ed il posto di capo del laboratorio chimico si conferiscono a scelta, per merito, fra l'ispettore generale e i coadiutori di ciascun laboratorio.

Ove, a giudizio del Consiglio di amministrazione, nessuno dei detti funzionari presenti tutti i necessari requisiti e titoli di merito, sarà provveduto con pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal ministro, a sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 30.

I posti di ispettore generale batteriologico e di ispettore generale chimico si conferiscono a scelta per merito, fra i coadiutori dei rispettivi laboratori della sanità pubblica.

Nel caso che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, nessuno dei coadiutori fra i quali dovrebbe cadere la scelta presenti tutti i necessari requisiti e titoli di merito, sarà provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal ministro, a sensi dell'art. 68 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 31.

I posti di coadiutore nei laboratori della sanità pubblica si conferiscono per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare gli assistenti del laboratorio in cui il posto od i posti si rendono vacanti. Possono esservi ammessi, con decreto del ministro dell'interno, limitatamente ai posti di coadiutore nel laboratorio di micrografia e batteriologia e sezione annessavi, anche i medici di porto di 2ª, 3ª e 4ª classe, i medici provinciali aggiunti di 1ª, 2ª e 3ª classe e i segretari medici e veterinari di 1ª e 2ª classe, nel solo caso però che il numero degli assistenti che partecipano al concorso sia minore di due per ogni posto vacante di coadiutore.

Tanto gli assistenti, quanto gli altri funzionari predetti debbono avere almeno sei anni di servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica, per essere ammessi all'esame di concorso.

I programmi degli esami sono allegati al presente decreto, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756. Vi si deve tener conto dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, di data posteriore alla ammissione dei concorrenti nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Sono applicabili agli esami le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 e le disposizioni degli articoli 5, 7, 9 e 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

La graduatoria del concorso è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti e a parità di punti dall'anzianità.

Art. 32.

Il posto di ispettore veterinario di 2ª classe è conferito per concorso, per esame e titoli congiuntamente, cui saranno ammessi i veterinari provinciali di 1ª e 2ª classe ed i veterinari di confine e di porto di 1ª classe, i quali tutti contino almeno otto anni di servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica, alla data del decreto che indice il concorso.

Il posto di capo sezione veterinario, presso la Direzione generale della sanità, è pure conferito per concorso, per esame e titoli congiuntamente, cui potranno partecipare i funzionari di cui al precedente comma.

I programmi, distinti per le due specie di concorsi, sono allegati al presente decreto, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

In essi si dovrà tener conto solo dei titoli scientifici e pubblica-

zioni di data posteriore alla ammissione dei concorrenti nella Amministrazione della sanità pubblica.

Sono applicabili agli esami le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18, e le disposizioni degli articoli 5, 7, 9, 10 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

La graduatoria del concorso è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti, e, a parità di punti, dall'anzianità.

Art. 33.

Nonostante il risultato degli esami può, con decreto del ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere del Consiglio d'amministrazione, essere ritardata la promozione dei funzionari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 17 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 34.

I funzionari che partecipano agli esami di cui ai precedenti articoli 26, 31 e 32, che non risiedono in Roma, hanno diritto all'indennità di missione, a sensi delle norme vigenti, dal giorno precedente al giorno seguente agli esami. Perdono però il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dall'esame a sensi dell'art. 5 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino senza giustificato motivo alle prove successive.

Art. 35.

Le nomine e promozioni di grado, previste negli articoli 22, 23, 24, 29 e 30 del presente regolamento, non possono conferirsi che ai funzionari aventi la qualifica di ottimo riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che, oltre all'avere dato prova costante di operosità, diligenza e tenuto ottima condotta, si siano distinti nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà tenuto in ispecial modo conto dei servizi prestati in condizioni anormali della salute pubblica, delle prove di cultura date mediante pubblicazioni di lavori scientifici e, quando ne sia il caso, della attitudine dimostrata alle funzioni direttive.

La qualifica di ottimo non può essere conferita a chi sia incorso in una qualsiasi punizione disciplinare, nè a chi abbia, senza giustificato motivo, indugiato a raggiungere, in caso di trasferimento o di incarico temporaneo, la nuova residenza o il luogo dell'incarico. Non si tiene però conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Art. 36.

B). — *Promozioni di classe.*

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 22 e 26 le promozioni di classe si conferiscono per anzianità.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata dalla qualifica di buono riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione. — Tale qualifica è attribuita agli impiegati che hanno dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Privano in ogni caso della qualifica di buono:

1. La punizione disciplinare della sospensione dallo stipendio o altra pena disciplinare più grave, inflitta al funzionario negli ultimi dodici mesi.

2. L'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di trasferimento o di incarico temporaneo, la nuova residenza o il luogo dell'incarico.

Art. 37.

L'eclusione dalla promozione di classe per anzianità è temporanea, e dura fino a quando il funzionario, che ne è colpito, non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

I motivi della preterizione saranno comunicati all'interessato.

Art. 38.

C). — *Note informative.*

Tutte le promozioni eccettuate quelle di grado in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono comunicate le note informative, che vengono annualmente compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Esse debbono comprendere le notizie sulle qualità fisiche ed intellettuali degli impiegati e la loro condotta morale, e quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo adempiono, e, ove sia del caso, l'attitudine dimostrata alle funzioni del grado superiore.

Esse riguardano il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, e debbono essere inviate al Ministero non più tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.

Nel caso in cui l'impiegato presti servizio alla fine dell'anno in un ufficio cui trovisi addetto da meno di sei mesi, le note informative sono compilate e controllate tanto dalle autorità alla cui dipendenza si trovava anteriormente, quanto da quelle da cui dipende alla scadenza dell'anno.

Art. 39.

Le note informative sono compilate:

1. Dal vice-direttore generale e controllate dal direttore generale per gli ispettori e i direttori capi di divisione.

2. Dai direttori capi di divisione e controllate dal direttore generale o per esso dal vice-direttore generale per gli altri funzionari facenti parte della Direzione generale della sanità pubblica.

3. Dai capi di laboratorio per il personale tutto alla loro dipendenza, fatta eccezione per gli ispettori generali batteriologico e chimico, per cui si provvede come al n. 1.

4. Dal R. ambasciatore a Costantinopoli e dal R. agente diplomatico a Cairo per i delegati sanitari all'estero, rispettivamente.

5. Dal vice-prefetto e controllate dal prefetto, pei medici provinciali e pei medici provinciali aggiunti, pei medici di porto, pei veterinari provinciali e pei veterinari di confine.

6. Dai dirigenti del servizio sanitario marittimo nei porti e controllate dal prefetto, pei veterinari di porto.

Le qualifiche di ottimo e di buono, agli effetti della capacità tecnica, debbono, per tutti i funzionari suindicati, essere espressamente confermate dal direttore generale della sanità pubblica.

Art. 40.

Agli impiegati sono comunicate le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

La dichiarazione di ricevuta di siffatta comunicazione deve essere unita al rispettivo foglio informativo.

L'interessato può presentare per iscritto le sue controsservazioni al ministro, il quale ne dà comunicazione al Consiglio d'amministrazione insieme col parere dei capi d'ufficio informatori.

Art. 41.

Del Consiglio d'amministrazione e di disciplina per il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, fa parte, quale capo del personale, il capo dell'Ufficio affari generali presso la Direzione generale della sanità.

CAPO V.

Congedi

Art. 42.

Il direttore generale della sanità pubblica ed i prefetti possono, ove le condizioni ed esigenze del servizio lo consentano, accordare ai funzionari sanitari da essi dipendenti un mese di congedo all'anno.

I prefetti devono però chiedere preventivamente l'autorizzazione del Ministero per accordare ai medici provinciali, ai veterinari provinciali, ai medici di porto ed ai veterinari di confine e di porto, congedi che eccedano la durata di tre giorni.

CAPO VI.

Passaggi di amministrazione

Art. 43.

Per ragione di servizio, i funzionari tecnici della sanità pubblica possono essere trasferiti dalla Amministrazione centrale alla Amministrazione provinciale della sanità pubblica e da questa a quella, nei limiti dei gradi e posti equivalenti, indicati nella apposita tabella annessa al presente regolamento (tabella n. 2), inteso previamente il parere del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII.

Disciplina

Art. 44.

I capi di ufficio, che a termini dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 pronunziano la punizione della censura, sono il Direttore generale della sanità pubblica per il personale dell'Amministrazione centrale e per gli ispettori compartimentali ed il prefetto per il restante personale. Il prefetto deve comunicare subito al Ministero il relativo decreto con le giustificazioni addotte dal punito.

Art. 45.

Fra le cause che, giusta l'art. 51, quarto comma, lettera *c*, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, danno luogo a misure disciplinari, va compreso il danno arrecato o il pericolo fatto correre alla salute pubblica nel Regno per negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio, o per colpevoli tolleranze accordate ai privati nell'applicazione delle misure di difesa sanitaria contro la importazione o la diffusione dei morbi infettivi.

CAPO VIII.

Attribuzioni, incarichi e disposizioni varie

Art. 46.

Gli ispettori generali medici eseguono, d'ordine del ministro, ispezioni agli uffici sanitari delle prefetture, agli uffici di porto, alle stazioni sanitarie, ai posti di confine, per verificare:

a) il modo come procedono in ciascun ufficio i diversi servizi ed i risultati ottenuti;

b) l'idoneità, l'operosità e il contegno dei funzionari sanitari di ogni grado;

c) il modo con cui sono tenuti gli uffici, i magazzini di materiale profilattico, e il macchinario per le disinfezioni, di proprietà dello Stato.

Delle ispezioni compiute essi compilano relazioni particolareggiate formulando le proposte necessarie per il buon andamento dei servizi.

Uno degli ispettori generali sarà particolarmente incaricato della vigilanza sul servizio di sanità marittima in tutto il Regno.

Possono inoltre gli ispettori generali medici essere incaricati di indagini ed inchieste attinenti ai servizi dipendenti dal Ministero dell'interno o, col consenso del ministro, anche da altre Amministrazioni dello Stato, nelle quali sia interessata la tutela della sanità pubblica.

Possono altresì essere inviati in qualsiasi regione o Comune del Regno, ove si verifichino gravi e pericolose alterazioni della sanità pubblica, per assumervi, se del caso, anche la temporanea direzione di tutti i servizi profilattici.

Art. 47.

Gli ispettori compartimentali esercitano la loro funzione sul tratto di territorio del Regno per ciascuno di essi indicato da apposito decreto del ministro, che determina pure la prefettura presso la quale debbono avere la loro ordinaria residenza.

Essi hanno il cómpito speciale di vigilare sull'andamento delle malattie infettive nel territorio rispettivamente loro assegnato; ed, a tale scopo, si tengono in continui rapporti coi prefetti e coi medici provinciali, e debbono intervenire immediatamente nei luoghi ove si manifestino gravi focolai d'infezione, riferendone subito per telegrafo al Ministero.

Hanno inoltre il cómpito di vigilare a che i servizi di prevenzione e di difesa contro le malattie infettive siano tenuti in buone condizioni di funzionamento nel territorio loro assegnato, nonchè di proporre e promuovere le opere intese a rimuovere in modo permanente le cause più gravi di insalubrità, formulando le proposte del caso ai prefetti ed al Ministero.

Essi compiono inoltre le ispezioni ed inchieste attinenti alla tutela della sanità pubblica ed ai servizi relativi, che sono loro ordinate dal ministro. Anche i prefetti possono in casi di speciale importanza ed urgenza richiedere direttamente il loro intervento, informandone immediatamente il Ministero.

Agli ispettori compartimentali potrà anche essere affidato il temporaneo esercizio delle funzioni di medico provinciale presso qualche prefettura.

Art. 48.

L'ispettore del servizio celtico ha il cómpito d'ispezionare regolarmente i dispensari celtici e le sale celtiche assicurandosi del regolare andamento del servizio ed in special modo della regolare ammissione degli infermi nelle sale celtiche. Di ogni ispezione egli formula apposita relazione al ministro, con le proposte necessarie al buon andamento dei servizi.

In ciascuna delle ispezioni che egli compie, egli deve rendersi conto della diffusione delle malattie celtiche nella località, e del modo come sono applicate le disposizioni sul regime sanitario della prostituzione.

In caso di bisogno possono essergli affidate anche altre ispezioni inchieste od incarichi speciali, attinenti ad altri rami del servizio sanitario.

Art. 49.

I capi dei laboratorî della sanità pubblica dipendono direttamente dalla Direzione generale della sanità pubblica.

Ciascun capo di laboratorio:

a) vigila al regolare funzionamento del laboratorio tanto per la parte tecnica, quanto per la parte disciplinare, ed è personalmente responsabile della gestione dei fondi assegnati pel detto funzionamento;

b) risponde della buona conservazione del macchinario, dei preparati e di tutta la dotazione scientifica del laboratorio;

c) propone al direttore generale della sanità pubblica tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del servizio: e deve riferirgli immediatamente i provvedimenti che adotta di urgenza;

d) corrisponde esclusivamente col direttore generale della sanità pubblica, e cura sotto la propria responsabilità, che siano eseguiti con esattezza gli studi e le indagini affidatigli dalla Direzione generale.

Art. 50.

L'ispettore generale batteriologo provvede, sotto la direzione del capo del laboratorio di micrografia e batteriologia, alla ispezione tecnica dei laboratorî di micrografia e batteriologia comunali, consorziali e privati, che facciano pubblico servizio, nonchè alla ispezione e al controllo degli stabilimenti privati per la produzione dei vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. Ha inoltre il compito

di provvedere alla organizzazione, e di vigilare sul funzionamento dei laboratori batteriologici mobili provvisori, da istituirsi in casi di gravi epidemie o epizoozie.

Esso può inoltre essere incaricato dal ministro di speciali ispezioni ed inchieste, anche per altri rami dei servizi sanitari.

Esso sostituisce il capo del laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità, nei casi di assenza od impedimento.

Art. 51.

L'ispettore generale chimico provvede sotto la direzione del capo del laboratorio chimico, alla ispezione dei laboratori chimici comunali e consorziali, compie ispezioni ed inchieste sul funzionamento delle officine di prodotti farmaceutici e galenici, di cui all'art 64 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè tutte le altre ispezioni od inchieste che gli vengono affidate in applicazione delle disposizioni sulle industrie insalubri, sull'esercizio delle farmacie e sui servizi di vigilanza annonaria.

Egli sostituisce il capo del laboratorio chimico della sanità nei casi di assenza od impedimento.

Art. 52.

Gli ispettori veterinari compiono le ispezioni ordinarie e straordinarie sull'andamento del servizio zooiatrico nel Regno e del servizio veterinario di confine e di porto. Per ogni ispezione compilano una relazione particolareggiata, formulando le necessarie proposte pel buon andamento dei servizi.

Possono essere inviati, in casi di gravi epizoozie, nelle località ove queste si sono manifestate, per assumervi, se del caso, anche la temporanea direzione di tutti i servizi profilattici.

Possono inoltre dal ministro essere destinati, con l'obbligo di fissarvi la residenza, in quelle regioni ove la persistenza di gravi epizoozie renda necessario, per un periodo di tempo prolungato, di intensificare tutti i servizi zooiatrici.

Art. 53.

Il medico provinciale è capo dell'ufficio sanitario della Prefettura, e dipende direttamente dal prefetto, o, per esso, dal vice prefetto.

Egli esercita le sue funzioni tecniche ed ispettive entro i limiti assegnati dalle leggi o dai regolamenti che determinano tali funzioni.

Per la trattazione degli affari sanitari, che involgono questioni giuridiche ed amministrative, egli ha alla sua dipendenza un consigliere aggiunto all'uopo destinato dal prefetto.

I medici provinciali possono essere temporaneamente incaricati, con disposizione del ministro, della temporanea reggenza dell'ufficio sanitario di altra Provincia limitrofa, a quella cui sono assegnati. Possono inoltre essere destinati, con decreto del ministro, ad assumere la direzione del servizio sanitario marittimo nei porti di primaria importanza.

Art. 54.

Il medico provinciale aggiunto fa parte dell'ufficio sanitario della prefettura, e, sotto la direzione del medico provinciale, lo coadiuva nello adempimento delle funzioni tecniche, e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, semprechè nell'ufficio non si trovi altro funzionario tecnico di 1ª categoria più anziano.

Eseguisce le ispezioni, di cui è incaricato dal prefetto e dal medico provinciale.

Art. 55.

I medici di porto hanno, di regola, la loro sede presso l'ufficio del medico provinciale, sempre quando essi siano addetti al porto di una città capoluogo di Provincia, ove non esista apposito ufficio di sanità marittima.

Essi:

a) adempiono agli obblighi, mansioni, servizi ed incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima;

b) eseguono gli ordini del prefetto, del medico provinciale e dell'autorità portuale, secondo le competenze rispettive stabilite in tema di sanità marittima dalle disposizioni vigenti;

c) coadiuvano il medico provinciale nell'adempimento del suo ufficio, e possono anche sostituirlo durante le sue temporanee assenze, sempre però compatibilmente con le esigenze del servizio speciale di sanità marittima, e salvo quanto è disposto nel precedente art. 54;

d) curano l'adempimento di tutte le altre mansioni che vengono affidate loro dalle leggi e dai regolamenti;

e) dispongono e dirigono i servizi delle guardie di sanità, vigilano al mantenimento della disciplina in questo personale e ne curano l'istruzione tecnica;

f) sono, di regola, i consegnatari del materiale ed armamentario profilattico governativo esistente nel porto di loro residenza, e ne regolano l'impiego e la buona conservazione sotto gli ordini del medico provinciale; e sono responsabili della buona esecuzione delle operazioni di disinfezione effettuate col materiale ed armamentario anzidetto;

g) hanno veste e qualità di ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima, per ogni conseguente effetto.

Quando le esigenze del pubblico servizio, a giudizio del prefetto, inteso il medico provinciale, lo permettano, potrà dal prefetto stesso essere consentito ai medici di porto di prestare, in via eccezionale, nell'ambito del porto cui sono addetti, per conto di istituti pubblici o privati, servizi sanitari che non rientrino in alcun modo negli obblighi inerenti al pubblico servizio di sanità marittima o che altrimenti non derivino dalle leggi vigenti. In tal caso, spetterà al medico di porto un'indennità di lire dieci per ogni giorno, a carico del richiedente; la quale indennità sarà dovuta per intero quand'anche il servizio richiesto e prestato abbia durato meno di un giorno.

Art. 56.

Nei porti dove siano di servizio contemporaneamente due o più medici di porto, spetta al più anziano di essi la direzione e responsabilità dei servizi indicati nel precedente articolo.

Il Ministero ha facoltà, nei porti più importanti ed in casi speciali, di affidare temporaneamente siffatta direzione ad un medico provinciale, purchè meno anziano del medico provinciale addetto alla prefettura locale, a mente del precedente art. 53.

Nei porti dove siavi, a' termini del presente articolo, un medico direttore del servizio, e la direzione, per straordinario movimento di passeggieri o di merci, o per altre circostanze, importi responsabilità ed oneri eccezionali, sarà in facoltà del Ministero di concedere al medico direttore predetto uno speciale compenso temporaneo, da accordarsi con decreto motivato e nella misura che sarà stabilita di volta in volta nel decreto stesso.

Art. 57.

L'incarico di medico e di direttore di stazione sanitaria è, di regola, affidato ai medici di porto residenti nelle località dove la stazione è situata.

Quando i medici di porto residenti sono due o più, l'incarico spetta al più anziano fra essi, salvo diversa disposizione del Ministero.

Per le stazioni site in località dove non risieda alcun medico di porto, l'incarico della direzione sarà affidato ad altro sanitario, con preferenza a chi copra già altro impiego retribuito dipendente dal Ministero dell'interno.

In ogni caso l'incarico è temporaneo e revocabile.

Gli incaricati della direzione delle stazioni sanitarie marittime sono consegnatari e responsabili del materiale e dell'armamentario sanitario che costituiscono la dotazione delle stazioni. Essi debbono vigilare alla buona manutenzione ed al perfetto funzionamento degli apparecchi; in guisa che la stazione possa, in qualunque mo-

mento, corrispondere alle necessità sanitarie, in relazione alla sua potenzialità.

Essi adempiono le funzioni, servizi ed incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti. Eseguono gli ordini del prefetto, del medico provinciale e dell'autorità portuale, secondo le competenze rispettive determinate dalle disposizioni stesse.

Art. 58.

Durante l'assenza, per congedo o per altra ragione, nei capiluoghi di Provincia cui sia assegnato un medico di porto, il medico provinciale ne avoca a sè le funzioni o le affida al medico provinciale aggiunto, semprechè speciali ragioni o necessità di servizio non lo impediscano. In questo ultimo caso il prefetto della Provincia, salve diverse disposizioni del Ministero, provvede per l'assunzione di un supplente temporaneo, a sensi del regolamento di sanità marittima.

Art. 59.

Il veterinario provinciale è addetto all'ufficio sanitario della prefettura, come ispettore pel ramo zooiatrico.

Egli:

a) riceve le denunzie delle malattie infettive a sensi del regolamento di polizia veterinaria;

b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive del bestiame;

c) informa il prefetto, e per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia;

d) esercita la vigilanza zooiatrica sulla Provincia e compie le necessarie ispezioni, che debbono essere autorizzate dal prefetto.

Art. 60.

Durante l'assenza temporanea, per congedo o per altra ragione, dal capoluogo di Provincia, del veterinario provinciale titolare, ove l'ufficio sanitario provinciale non possa provvedere al servizio, il prefetto della Provincia, salvo diversa disposizione del ministro, provvede coll'affidare provvisoriamente il servizio ad uno dei veterinari membri del Consiglio provinciale di sanità, ovvero, se possibile, ad alcuno dei veterinari governativi di confine o di porto esistenti nella Provincia stessa.

Art. 61.

I veterinari provinciali possono essere traslocati da una ad altra Provincia, secondo le esigenze del servizio. Le spese per indennità di trasloco, nella misura determinata dai RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 23 maggio 1907, n. 428, sono sostenute dal ministro dell'interno.

È in facoltà del ministro dell'interno di affidare, in casi di bisogno, ai veterinari provinciali, missioni ed incarichi temporanei, da compiersi in Provincie diverse da quelle di loro residenza, come pure di affidare ad essi in via temporanea e straordinaria le funzioni di veterinario di confine e di porto.

Le indennità di missione sono regolate in conformità di quanto dispone il secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 62.

L'incarico al veterinario provinciale titolare di una Provincia di esercitare le sue funzioni anche in alcuna delle Provincie vicine, è conferito con decreto Ministeriale.

Le indennità spettanti - in tal caso - al veterinario, per i viaggi dalla sua ordinaria residenza al capoluogo o ad altra località della Provincia vicina, e per la permanenza in quest'ultima, sono a carico rispettivamente dello Stato o della Provincia stessa, secondo che si tratti di trasferta per servizio governativo, ovvero di trasferta nel caso previsto dal 3° comma, lettera *a*, dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 63.

Il pagamento degli stipendi dei veterinari provinciali è fatto per la totalità dell'importo dal Ministero dell'interno nei modi previsti dalle leggi vigenti, salvo alle Provincie l'obbligo di rimborsare l'erario della quota a loro carico, a' sensi dell'art. 201, quarto comma, lettera *a*, del testo unico delle leggi sanitarie.

A tale scopo, nel bilancio preventivo del Ministero dell' interno, verrà segnata, in apposito capitolo, la cifra totale degli stipendi dei veterinari provinciali che si prevedono in organico per l'anno finanziario rispettivo. In tale somma saranno compresi anche gli aumenti del decimo per compiuti sessenni.

Le quote a carico delle Provincie figurano in apposito capitolo nel bilancio dell'entrata.

La somma segnata in tale capitolo sarà la metà della cifra portata dal preventivo dell'interno.

Art. 64.

Dopo approvato il bilancio, nel mese di luglio di ogni anno, il Ministero dell'interno comunica a quello del tesoro la quota di stipendio a carico di ciascuna delle Provincie, alle quali sia stato assegnato un veterinario provinciale titolare.

Tale quota, in misura identica per tutte le Provincie anzidette, e salvo quanto è stabilito nel seguente art. 65, verrà determinata nella metà della cifra ottenuta dividendo la somma per gli stipendi stanziata nel bilancio dell'interno, per il numero totale delle Provincie alle quali sia stato assegnato un verinario provinciale titolare.

A cura del Ministero del tesoro verranno comunicate alle Provincie debitrici, per mezzo delle prefetture, le rispettive quote di contributo. Gli eventuali ricorsi non sospendono l'esazione del contributo, ma daranno diritto al rimborso in quanto risulti dovuto.

Art. 65.

Verificandosi, durante l'esercizio finanziario, in alcuna delle Provincie anzidette, variazioni per posti non coperti, o rimasti per varie cause vacanti per la durata di oltre due mesi nell'anno, ne sarà tenuto conto a favore della Provincia interessata, diffalcando, dalla quota dovuta pel successivo esercizio, la somma in meno corrispondente alle vacanze anzidette.

Nelle vacanze temporanee di posti, procedenti da collocamenti in aspettativa per motivi di salute, gli assegni di aspettativa sono per metà a carico dello Stato e per metà a carico della Provincia in cui si verifica la vacanza.

Art. 66.

I veterinari di confine e di porto hanno di regola la loro sede negli uffici e posti di confine e negli uffici portuali di sanità marittima all'uopo determinati dal Ministero dell'interno, e possono essere traslocati da uno all'altro ufficio, secondo le esigenze del servizio.

Qualora debbano esercitare la loro vigilanza su più punti del confine, o in due o più porti, il Ministero assegna loro a residenza il Comune, dal quale siffatta vigilanza può meglio essere esercitata sui vari passaggi del confine o sui porti che ogni veterinario deve vigilare.

Essi esercitano le loro attribuzioni di visita sanitaria degli animali, carni e prodotti di animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, nonchè quelle di polizia sanitaria o zooiatrica connesse ai detti servizi, secondo le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore, e le istruzioni del Ministero e del prefetto.

Per l'adempimento delle loro funzioni essi dipendono dal prefetto della Provincia, o, per esso, dal sotto-prefetto del circondario, dove hanno la loro sede.

Nei porti di mare, però, essi sono aggregati all'ufficio di sanità marittima ed adempiono il loro ufficio sotto la direzione del capo di detto ufficio.

È applicabile ai veterinari di confine e di porto il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 55.

Art. 67.

È in facoltà del Ministero dell'interno di affidare, in casi di bisogno, ai veterinari di confine e di porto, missioni ed incarichi temporanei, da compiersi in località diverse da quelle di loro residenza; come pure di affidare ad essi, in via temporanea e straordinaria, quando eccezionali esigenze di servizio lo richieggano e limitatamente alla durata di queste, le funzioni di veterinario provinciale.

Art. 68.

L'autorizzazione ad accettare incarichi temporanei di veterinario comunale o consorziale, di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 1907, n. 91, deve essere chiesta preventivamente al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto, dopo assunte le necessarie informazioni.

Tale autorizzazione, che è strettamente personale, non crea vincolo di sorta al Ministero, che può sempre revocarla in qualunque tempo, secondo le esigenze dei servizi, senza che nè dal veterinario, nè dal Comune o dai Comuni interessati possa farsi luogo a qualsiasi pretesa d'indennizzi o compensi.

Art. 69.

I segretari medici della Direzione generale della sanità pubblica, i medici di porto ed i medici provinciali aggiunti saranno comandati, per turno, presso i laboratorî della sanità, per ragioni di studio, per un periodo non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

Gli assistenti medici del laboratorio di micrografia e batteriologia saranno comandati, per turno, e per la durata anzidetta a prestare servizio di segretario medico, o di medico di porto, o di medico provinciale aggiunto.

Art. 70.

Verificandosi vacanze nei posti di assistente dei laboratorî della sanità, potrà esservi provveduto temporaneamente, per il tempo necessario allo espletamento dei concorsi, mediante incarichi provvisori da conferirsi esclusivamente a persone che posseggano i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi, e che siano state designate, per l'incarico, dal Consiglio superiore di sanità.

Gl'incarichi sono conferiti con le formalità prescritte dall'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Art. 71.

È vietato di ammettere nei laboratorî, e negli uffici tecnici della sanità, praticanti od alunni a titolo di studio o di perfezionamento: e soltanto potrà il ministro consentire, di volta in volta, che siano ammessi ai soli laboratorî della sanità, a scopo di perfezionamento, funzionari sanitari di altre amministrazioni governative, ed ufficiali in servizio effettivo del corpo sanitario del R. esercito e della R. marina.

CAPO IX.

Personale degli impiegati d'ordine

Art. 72.

Le nomine ai posti di applicato nei laboratorî della sanità pubblica sono conferite per esame di concorso, cui sono ammessi a partecipare, oltre il preparatore, il custode e gli inservienti dei laboratorî, le guardie ed i capi-guardia di sanità marittima, che contino non meno di otto anni di servizio alla data del decreto che indice il concorso.

Art. 73.

La nomina al posto di preparatore del laboratorio di micrografia e batteriologia è conferita per esame di concorso fra gli inservienti del laboratorio stesso, che contino almeno cinque anni di servizio.

Le norme nonchè i programmi degli esami per i concorsi di cui al precedente ed al presente articolo, sono stabiliti con decreto del ministro.

CAPO X.

Agenti di sanità marittima

Art. 74.

La nomina al posto di guardia di sanità marittima è fatta con decreto del ministro.

Per ottenere la nomina è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quand'anche manchino della naturalità;

b) avere compiuti 21 anni e non avere oltrepassati gli anni 30;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) avere tenuta sempre condotta regolare;

e) avere compiuto il corso elementare inferiore d'istruzione;

f) aver attitudine fisica al servizio.

Sono titoli di preferenza per la nomina a guardia di sanità marittima:

a) il servizio prestato con fedeltà ed onore nel corpo dei RR. equipaggi, e segnatamente nelle categorie e specialità dei macchinisti, fuochisti, infermieri;

b) il servizio prestato come marinaio di porto;

c) il servizio militare prestato nel R. esercito;

d) il possesso della licenza di conduttore di caldaie a vapore.

Art. 75.

La prima nomina delle guardie di sanità è fatta a titolo di tirocinio e di esperimento per la durata di un anno.

Se l'esperimento non abbia avuto esito favorevole, allo spirare di esso si farà luogo al licenziamento dell'interessato, sopra proposta motivata del medico di porto e del prefetto, senza che al licenziato spetti alcun diritto o ragione per indennità o altro compenso.

Se l'esperimento abbia dato favorevole risultato si farà luogo alla nomina definitiva a guardia di 2ª classe.

Art. 76.

La promozione dalla 1ª alla 2ª classe e la promozione a capo-guardia si effettuano per decreto Ministeriale.

La promozione di classe ha luogo per anzianità, coi criteri stabiliti dagli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

La promozione al grado di capo-guardia ha luogo in seguito ad esame di idoneità al quale sono ammesse le guardie di 1ª classe, che abbiano dato buona prova, per condotta regolare e capacità dimostrata in servizio.

La Commissione giudicatrice degli esami è costituita da un consigliere di prefettura, che la presiede, da un ufficiale di porto e da un medico di porto.

La sede e le altre modalità sono determinate di volta in volta dal ministro con apposito decreto.

I programmi sono allegati al presente decreto, agli effetti dell'art. 15 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 77.

I capi-guardia e le guardie di sanità dipendono direttamente dal medico di porto e ne seguono gli ordini.

Essi esercitano le attribuzioni e compiono i servizi loro affidati dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti.

Inoltre provvedono sotto la direzione del medico di porto, all'im-

piego ed alla buona manutenzione del materiale e dell'armamentario di sanità marittima di proprietà governativa.

A tal uopo essi debbono - a cura e sotto la responsabilità del medico di porto - ricevere la occorrente istruzione tecnica con speciale riguardo all'uso degli apparecchi di disinfezione a vapore, alle disinfezioni chimiche ed alle misure profilattiche più importanti contro i morbi infettivi ed esotici. Tale istruzione tecnica, oltre agli ammaestramenti speciali da impartirsi a seconda dei bisogni nei casi singoli, dovrà anche comprendere, in ogni anno, un corso generale indistintamente obbligatorio per gli agenti tutti, da completarsi, dove occorra, anche con insegnamenti accessori per parte di tecnici autorizzati.

Apposito ordine di servizio, emanato dal prefetto, sulla proposta del medico provinciale e del medico di porto e previa intesa col capitano di porto, regola le modalità del servizio.

Quando le esigenze del pubblico servizio, a giudizio del prefetto, sentiti il medico provinciale ed il medico di porto, lo permettano, potrà dal prefetto stesso consentirsi che i capi-guardia e le guardie di sanità possano, in via eccezionale, e nell'ambito del porto cui sono addetti, essere adibiti per conto di istituti pubblici o privati, a servizi sanitari che in alcun modo non rientrino negli obblighi inerenti al pubblico servizio di sanità marittima, o che altrimenti non derivino da leggi speciali. In tal caso spetterà, a carico del richiedente, una indennità giornaliera di lire quattro pel capo-guardia e di lire tre per ogni guardia; ed il pagamento ne sarà fatto dal richiedente, alla fine di ogni mese, in base a distinta vidimata dal capitano di porto, versando la somma dovuta al medico di porto, che provvederà alla distribuzione agli agenti creditori.

Art. 78.

I capi-guardia e le guardie di sanità, quando sono in servizio, debbono vestire la divisa stabilita dal Ministero dell'interno.

A tale scopo si provvede dal prefetto alla prima fornitura dei prescritti effetti di vestiario per gli agenti di nuova nomina ed alla successiva rinnovazione degli effetti stessi, entro un limite massimo di spesa di annue lire cento per ciascun agente.

Allorquando capi-guardia e guardie sono in servizio di contumacia presso bastimenti o nelle stazioni sanitarie, indossano una fascia a tracolla di color rosso.

Art. 79.

Ai capi-guardia e guardie di sanità marittima destinati a prestar servizio nelle stazioni sanitarie di Asinara, Poveglia e Brindisi, sarà assegnata una indennità di disagiata residenza nei limiti e nella misura stabiliti con decreto del ministro.

Sarà altresì assegnato uno speciale soprassoldo nella misura stabilita con decreto del ministro, agli agenti di sanità marittima incaricati della condotta di caldaie e macchine a vapore, di apparecchi di disinfezione azionati da motore, e di barche a motore.

Art. 80.

Sono applicabili ai capi-guardia e alle guardie le punizioni disciplinari stabilite per gli impiegati di sanità pubblica.

La revocazione e la destituzione sono pronunziate con decreto del ministro dell'interno.

CAPO XI.

Personale di servizio

Art. 81.

Gli inservienti dei laboratori della sanità sono nominati con decreto del ministro, su proposta del direttore generale della sanità pubblica.

Il custode è nominato tra gli inservienti, seguendo l'ordine dell'anzianità.

Per essere nominati inservienti è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 30;

c) avere sempre tenuto regolare condotta;

d) avere compiuto il corso elementare inferiore d'istruzione;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica, senza imperfezioni nè difetti.

CAPO XII.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 82.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento verrà espletato un concorso interno tra i sanitari assunti come medici circondariali provvisori e come medici provinciali aggiunti provvisori i quali si trovino in servizio alla data predetta.

Il concorso sarà aperto per il posto di medico provinciale aggiunto di ultima classe e ad esso saranno applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, con esonero dai limiti di età stabiliti nell'art. 4.

Ai successivi concorsi pubblici che saranno aperti per i posti disponibili di medico provinciale aggiunto di ultima classe entro un triennio dalla pubblicazione del presente regolamento saranno ammessi, con esonero dai detti limiti di età, i sanitari che non fossero riusciti vincitori del concorso indicato nel 1° comma di questo articolo, nonchè gli altri sanitari che abbiano prestato servizio alla dipendenza ed a carico del Ministero dell'interno, in occasione della epidemia colerica degli anni 1910-911, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Art. 83.

Al primo concorso per le nomine ai posti di medico di porto di ultima classe, che sarà effettuato in esecuzione della tabella organica annessa alla legge 13 luglio 1911, n. 711 saranno ammessi, con dispensa dai limiti di età, anche i medici di porto provvisori assunti in servizio con provvedimenti posteriori al 1° luglio 1911.

Art. 84.

Gli assistenti del laboratorio chimico della sanità pubblica che alla data di pubblicazione del presente regolamento si trovano in servizio in seguito a pubblico concorso a sensi dell'art. 35 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 saranno confermati senza ulteriore obbligo di concorso.

Art. 85.

Nella prima applicazione del presente regolamento, per il conferimento dei posti indicati nel 2° comma dell'art. 22 la scelta sarà fatta fra i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, di cui all'articolo stesso, tenendo conto della loro anzianità alla data di pubblicazione della legge 13 luglio 1911, n. 711.

Art. 86.

Nelle nomine ai posti di guardia di sanità marittima, da effettuarsi in esecuzione della tabella organica annessa alla legge 13 luglio 1911, n. 711, sarà provveduto al passaggio in pianta stabile degli agenti straordinari di sanità marittima in servizio da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente regolamento, anche se gli agenti stessi abbiano superato il limite di età di anni trenta, di cui al precedente art. 74.

Tabella n. 1.

Tabella di equiparazione dei gradi, classi e stipendi dei personali costituenti la 1ª categoria dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Ordine numerico dei gradi	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA SANITA' PUBBLICA — Direzione generale sanità pubblica — Grado e titolo	AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA SANITA' PUBBLICA — Laboratori della sanità pubblica — Grado e titolo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE della sanità pubblica — Grado e titolo	Stipendio individuale
1°	—	Capo di laboratorio	—	9.000
2°	Direttore capo di divisione (pel servizio igienico generale, o pel servizio zooiatrico) di 1ª classe. Ispettore generale medico di 1ª classe.	Ispettore generale batteriologo Ispettore generale chimico.	Ispettore compartimentale di 1ª cl.	8.000
	Direttore capo di divisione (pel servizio igienico generale, o pel servizio zooiatrico) di 2ª classe. Ispettore generale medico di 2ª classe. Delegato sanitario all'estero	—	Ispettore compartimentale di 2ª cl. Medico provinciale di 1ª classe.	7.000
3°	Ispettore del servizio celtico. Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 1ª classe. Segretario ingegnere del Consiglio superiore di sanità. Ispettore veterinario di 1ª classe.	—	Medico provinciale di 2ª classe.	6.000
	Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 2ª cl. Primo segretario medico (Ufficio affari generali). Capo sezione veterinario. Ispettore veterinario di 2ª classe.	Coadiutore	Medico provinciale di 3ª classe.	5.000
4°	—	—	Medico provinciale di 4ª classe. Medico di porto di 1ª classe.	4.500
5°	Archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità.	—	Medico di porto di 2ª classe. Medico provinciale aggiunto di 1ª classe. Veterinario provinciale di 1ª classe.	4 000
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 1ª classe.	—	Medico di porto di 3ª classe. Medico provinciale aggiunto di 2ª classe. Veterinario provinciale di 2ª classe. Veterinario di confine e di porto di 1ª classe.	3.500
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 2ª classe.	Assistente	Medico di porto di 4ª classe. Medico provinciale aggiunto di 3ª classe. Veterinario provinciale di 3ª classe. Veterinario di confine e di porto di 2ª classe.	3.000
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 3ª classe.	—	Medico provinciale aggiunto di 4ª classe. Veterinario di confine e di porto di 3ª classe.	2.500
	Segretario (medico, veterinario, o dottore in scienze agrarie) di 4ª classe.	—	Medico provinciale aggiunto di 5ª classe.	2.000

Tabella n. 2.

Tabella dei gradi e posti pei quali è ammesso il passaggio dall'Amministrazione centrale all'Amministrazione provinciale della sanità pubblica e inversamente.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA SANITÀ PUBBLICA		AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE della sanità pubblica	Stipendio individuale
Direzione generale della sanità pubblica	Laboratori della sanità pubblica		
Grado e titolo	Grado e titolo	Grado e titolo	
Direttore capo di divisione (pel servizio medico generale) di 1ª classe. Ispettore generale medico di 1ª classe	Ispettore generale batteriologo Ispettore generale chimico	Ispettore compartimentale di 1ª classe	8.000 —
Direttore capo di divisione (pel servizio medico generale) di 2ª classe Ispettore generale medico di 2ª classe	—	Ispettore compartimentale di 2ª classe Medico provinciale di 1ª classe	7.000 —
Ispettore del servizio celtico. Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 1ª classe	—	Medico provinciale di 2ª classe	6.000 —
Segretario medico del Consiglio superiore di sanità di 2ª classe. Primo segretario medico (ufficio affari generali)	Coadiutore (1)	Medico provinciale di 3ª classe	5.000 —
Segretario medico di 1ª classe	—	Medico di porto di 3ª classe Medico provinciale aggiunto di 2ª classe	3.500 —
Id. di 2ª »	Assistente (1)	Medico di porto di 4ª classe Medico provinciale aggiunto di 3ª classe	3.000 —
Id. di 3ª »	—	Medico provinciale aggiunto di 4ª classe	2.500 —
Id. di 4ª »	—	Medico provinciale aggiunto di 5ª classe.	2.000 —
Segretario veterinario di 1ª classe	—	Veterinario provinciale di 2ª classe Veterinario di confine e di porto di 1ª classe	3.500 —
Id. di 2ª »	—	Veterinario provinciale di 3ª classe Veterinario di confine e di porto di 2ª classe	3.000 —
Id. di 3ª »	—	Veterinario di confine e di porto di 3ª classe	2.500 —

(1) Limitatamente ai coadiutori e assistenti forniti della laurea in medicina e chirurgia.

Ruolo organico dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Tabella n. 3.

Categoria	AMMINISTRAZIONE CENTRALE – Impiego	Classe	Numero	Stipendio individuale	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – Impiego	Classe	Numero	Stipendio individuale
1ª	Uffici della Direzione generale:				Ispettore compartimentale	1ª	2	8.000
	Ispettore generale medico	1ª	1	8.000		2ª	2	7.000
		2ª	1	7.000	Medico provinciale	1ª	19	7.000
	Ispettore del servizio medico	—	1	6.000		2ª	23	6.000
	Ispettore veterinario	1ª	1	6.000		3ª	23	5.000
		2ª	1	5.000		4ª	4	4.500
	Direttore capo divisione	1ª	1	8.000	Medico provinciale aggiunto	1ª	8	4.000
		2ª	1	7.000		2ª	12	3.500
	Capo sezione veterinario	—	1	5.000		3ª	12	3.000
	Primo segretario medico	—	1	5.000		4ª	21	2.500
	Segretari (5 medici, 3 veterinari, 2 agrari)	1ª	4	3.500		5ª	7	2.000
		2ª	2	3.000	Medico di porto	1ª	8	4.500
		3ª	2	2.500		2ª	6	4.000
		4ª	2	2.000		3ª	9	3.500
						4ª	9	3.000
1ª	Segreteria del Consiglio superiore di sanità:				Medico di stazione sanitaria (incar.)	—	2	1.000
	Segretario medico	1ª	1	6.000		—	2	400
		2ª	1	5.000	Veterinario provinciale	1ª	23	4.000
	Segretario ingegnere	—	1	6.000		2ª	23	3.500
	Archivista disegnatore	—	1	4.000		3ª	23	3.000
	Delegati sanitari all'estero	—	2	7.000	Veterinario di confine e di porto	1ª	14	3.500
	Laboratori:					2ª	14	3.000
	Capo di laboratorio	—	2	9.000		3ª	14	2.500
	Ispettore generale batteriologo	—	1	8.000				
	Ispettore generale chimico	—	1	8.000				
	Coadiutore	—	5	5.000				
	Assistente	—	9	3.000				
2ª	Applicato di laboratorio	—	2	2.500				
	Preparatore di laboratorio	—	1	2.000				
3ª					Capoguardia di sanità maritt.	—	8	1.700
					Guardia di sanità maritt.	1ª	50	1.400
						2ª	50	1.200
4ª	Custode di laboratorio	—	1	1.500				
	Inserviente di laboratorio	—	8	1.300				

PROGRAMMI DI ESAME.

I.

Esame di concorso ai posti di medico provinciale di 4ª classe e medico di porto di 1ª classe. — Merito distinto.

Gli esami constano di prove scritte, pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di quattro e riguardano:

1. L'etiologia e la patologia delle malattie infettive:
2. La polizia sanitaria delle malattie infettive.
3. L'igiene generale.
4. L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di tre e riguardano:

1. La microscopia e la batteriologia applicate all'igiene.
2. La clinica medica (Esame di un infermo e diagnosi della malattia).
3. La tecnica delle autopsie.

La prova orale, oltrechè le materie delle prove scritte, riguarda:

1. La demografia e l'assistenza pubblica.
2. La legislazione ed organizzazione sanitaria ed amministrativa del Regno.
3. La prova della conoscenza delle lingue estere.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

Prove scritte.

1. Etiologia e patologia delle malattie infettive:

a) concetto e meccanismo dell'infezione — Fonti di infezione e modi di trasmissione — Predisposizione individuale — Immunità — Disposizione di luogo e di tempo;

b) classificazione delle malattie infettive;

c) criteri di profilassi generale delle malattie infettive;

d) profilassi internazionale;

e) criteri per la profilassi generale delle malattie infettive trasmissibili dagli animali all'uomo;

f) pratica delle disinfezioni — Stabilimenti a disinfezione, e disinfezione a domicilio;

g) vaccinazione e sieroprofilassi;

h) etiologia, patologia e diagnosi delle seguenti malattie infettive:

Tubercolosi umana — Polmonite — Febbre puerperale — Tetano — Erisipela — Piemia e setticemia — Sifilide — Ulcera molle — Blenorragia — Lebbra — Influenza — Pertosse — Difterite e crup — Morbillo — Scarlattina — Vaiuolo — Vaiuoloide — Parotite edidemica — Febbre di malta — Febbre tifoide — Tifo esantematico — Dissenteria batterica ed amebica — Colera asiatico — Colera nostras — Peste bubbonica — Malaria — Febbre gialla — Pellagra — Scorbuto — Anchilostomiasi — Scabbia — Tigna favosa — Carbonchio ematico — Morva — Tubercolosi bovina ed aviaria — Afta epizootica — Rabbia.

2. Polizia sanitaria delle malattie infettive:

Polizia sanitaria delle malattie segnate alla lettera *h)* del numero precedente.

3. Igiene generale:

a) suolo;

b) aria;

c) acqua;

d) alimentazione;

e) abitazioni;

f) igiene urbana:

g) vestiario — costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti:

h) igiene della pelle;

i) esercizio e riposo.

4. Igiene speciale:

a) igiene rurale

b) igiene dell'operaio;

c) igiene scolastica;

d) igiene infantile;

e) case di ricovero per la vecchiaia e per gli invalidi;

f) igiene ospedaliera;

g) igiene militare;

h) igiene dei teatri e dei luoghi di pubblico convegno;

i) igiene ferroviaria;

l) igiene navale.

Prove pratiche.

1. Batteriologia e microscopia applicate all'igiene:

a) esame batteriologico del suolo;

b) esame batteriologico e microscopico dell'acqua;

c) esame microscopico e batteriologico del latte e derivati;

d) esame microscopico delle carni;

e) esame microscopico delle farine e del pane;

f) esame microscopico del mais e riconoscimento delle principali sue alterazioni:

g) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

h) metodi di ricerca dei microrganismi;

i) infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie;

l) diagnosi batteriologica delle seguenti malattie:

Tubercolosi, polmonite, difterite, infezioni trafilococciche e streptococciche, tetano, gonorrea, tifo addominale, dissenteria epidemica, colera asiastico, peste bubbonica, carbonchio ematico, morva, meningite cerebro-spinale epidemica;

m) riconoscimento dei parassiti malarici;

n) siero-diagnosi.

2. Clinica medica:

Esame di un infermo, e riconoscimento della malattia.

3. Autopsia:

Autopsia di un cadavere umano o di una parte di esso, per il prelevamento di materiale infettante.

Prova orale.

a) demografia ed assistenza pubblica:

Leggi fondamentali della statistica demografica.

Censimento della popolazione — scopo — modo di esecuzione e principali risultati.

Densità della popolazione.

Movimento dello stato civile.

Registri comunali di anagrafe — Emigrazione ed immigrazione.

Ordinamento della statistica delle cause di morte.

Statistica di morbosità.

Statistiche somatologiche ed antropometriche.

Ordinamento dell'assistenza pubblica in Italia e nei principali Stati europei.

Assistenza all'infanzia.

Assistenza ai sordomuti, ciechi, idioti e cretini.

Assistenza agli alienati.

Assistenza ospitaliera ed assistenza sanitaria a domicilio.

Assistenza per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Associazioni di assistenza agli infermi.

b) legislazione ed organizzazione sanitaria ed amministrativa del Regno:

Principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento; delle leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato.

Codice penale (Libro II, titolo VII) dei reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e nei relativi regolamenti.

Disposizioni legislative e regolamentari sugli alienati e sui manicomi.

Leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni principali in vigore, aventi attinenza alla sanità pubblica.

Cassa pensione sui medici e veterinari condotti.

Convenzioni sanitarie internazionali.

c) Prova di lingua estera — Traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, e da questa in italiano (inglese, francese o tedesco) — Conversazione.

II.

Esami di idoneità ai posti di medico provinciale di 4ª classe e di medico di porto di 1ª classe.

Gli esami constano di prove scritte, di prove pratiche e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di due, e riguardano:

1. L'etiologia e la profilassi delle malattie infettive.
2. L'igiene speciale.

Le prove pratiche sono in numero di due e riguardano:

1. La microscopia e la batteriologia applicate all'igiene.
2. La clinica medica.

La prova orale, oltrechè le materie delle prove scritte, riguarda:

1. L'igiene generale.
2. La demografia ed assistenza pubblica, e la legislazione ed organizzazione sanitaria ed amministrativa del Regno.
3. La prova della conoscenza di lingue estere.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

—

Prove scritte.

1. Etiologia e profilassi delle materie infettive:

a) concetto e meccanismo dell'infezione — Fonti di infezione e modi di trasmissione — Predisposizione individuale — Immunità — Disposizione di luogo e di tempo;

b) classificazione delle malattie infettive;

c) criterî di profilassi generale delle malattie infettive;

d) profilassi internazionale;

e) criterî per la profilassi generale delle malattie infettive trasmissibili dagli animali all'uomo;

f) pratica delle disinfezioni — Stabilimenti a disinfezione e disinfezione a domicilio;

g) vaccinazione e siero-profilassi;

h) etiologia e profilassi delle seguenti materie infettive:

Tubercolosi umana — Polmonite — Febbre puerperale — Tetano — Erisipela — Piemia e setticemia — Sifilide — Ulcera molle — Blenorragia — Lebbra — Influenza — Pertosse — Difterite e crup — Morbillo — Scarlattina — Vaiuolo — Vaiuoloide — Parotite epidemica — Congiuntivite granulosa — Meningite cerebro-spinale epidemica — Febbre di malta — Febbre tifoide — Tifo esantematico — Dissenteria batterica ed amebica — Colera asiatico — Colera nostras — Peste bubbonica — Malaria — Febbre gialla — Pellagra — Scorbuto — Anchilostomiasi — Scabbia — Tigna favosa — Carbonchio ematico — Morva — Tubercolosi bovina ed aviaria — Afta epizootica — Rabbia.

2. Igiene speciale:

a) igiene rurale;

b) igiene dell'operaio;

c) igiene scolastica;

d) igiene infantile;

e) case di ricovero per la vecchiaia e per gli invalidi;

f) igiene ospedaliera;

g) igiene militare;

h) igiene dei teatri e dei luoghi di pubblico convegno;

i) igiene ferroviaria;

l) igiene navale.

Prove pratiche.

1. Batteriologia e microscopia applicate all'igiene:

a) esame batteriologico del suolo;

b) esame batteriologico e microscopico dell'acqua;

c) esame microscopico e batteriologico del latte e derivati;

d) esame microscopico delle carni;

e) esame microscopico delle farine e del pane;

f) esame microscopico del mais e riconoscimento delle principali sue alterazioni;

g) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

h) metodi di ricerca di microrganismi;

i) infezioni sperimentali e tecnica delle autopsie;

l) diagnosi batteriologica delle seguenti malattie:

Tubercolosi, polmonite, difterite, infezioni stafilococciche e streptococciche, tetano, gonorrea, tifo addominale, dissenteria epidemica, colera asiatico, peste bubbonica, carbonchio ematico, morva, meningite cerebro-spinale epidemica;

m) riconoscimento dei parassiti malarici;

n) siero-diagnosi.

2. Clinica medica:

Esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

Prova orale.

1. Igiene generale:

a) suolo;

b) aria;

c) acqua;

d) alimentazione;

e) abitazioni;

f) igiene urbana;

g) vestiario, costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti;

h) igiene della pelle;

i) esercizio e riposo.

2. Demografia ed assistenza pubblica:

Leggi fondamentali della statistica demografica.

Censimento della popolazione — Scopo — Modo di esecuzione e principali risultati.

Densità della popolazione.

Movimento dello stato civile.

Registri comunali di anagrafe — Emigrazione ed immigrazione.

Ordinamento della statistica delle cause di morte.

Statistica di morbosità.

Statistiche somatologiche ed antropometriche.

Ordinamento dell'assistenza pubblica in Italia e nei principali Stati europei.

Assistenza all'infanzia.

Assistenza ai sordomuti, ciechi, idioti e cretini.

Assistenza agli alienati.

Assistenza ospitaliera ed assistenza sanitaria a domicilio.

Assistenza per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro.

Associazioni di assistenza agli infermi.

3. Legislazione ed organizzazione sanitaria ed amministrativa del Regno:

Principali disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento; delle leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato.

Codice penale - (libro II, titolo VII) dei reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e nei relativi regolamenti.

Disposizioni legislative e regolamentari sugli alienati e sui manicomi.

Leggi, regolamenti, ordinanze, istruzioni principali in vigore, aventi attinenza alla sanità pubblica.

Cassa pensione sui medici e veterinari condotti.

Convenzioni sanitarie internazionali.

4. Prova di lingua estera (inglese, francese o tedesca a scelta del candidato) — Traduzione dalla lingua prescelta in italiano — Conversazione.

III.

Esame di concorso al posto di ispettore veterinario di seconda classe.

L'esame consta di prove scritte, pratiche ed orali.

Le prove scritte sono 2 e riguardano:

1° l'igiene e la zootecnia;

2° la polizia sanitaria degli animali e l'ispezione delle carni da macello.

Le prove pratiche sono tre e riguardano:

1° le malattie infettive del bestiame (saggio clinico sopra animali colpiti da malattia infettiva);

2° la batteriologia e la microscopia;

3° una autopsia con relazione scritta del relativo protocollo.

La prova orale, oltrechè sulle materie delle prove scritte, versa:

1° sul servizio veterinario;

2° sulla conoscenza di almeno una lingua straniera.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

—

Prove scritte.

1. Igiene e zootecnia:

Igiene e zootecnia in generale — Suolo, acqua, aria, ricoveri degli animali, arnesi di copertura e di protezione, di contenzione e di lavoro — Pulizia del corpo — Alimentazione — Risorse foraggiere in casi di penuria degli alimenti più comuni — Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà, razze, specie, famiglie, individui e loro significazione.

Natura, modi, leggi e dottrina dell'eredità.

Caratteri etnici in generale e metodi per apprezzarli negli animali.

Metodi di riproduzione — Riproduzione consanguinea — Selezione — Incrociamento — Meticciamento — Ibridismo.

Scelta dei riproduttori — Fisiologia dell'accoppiamento, della fecondazione, della gravidanza e del parto nelle varie specie di animali — Allattamento — Slattamento — Allevamento.

Questioni economiche relative all'industria ed al commercio del bestiame — Statistica del bestiame italiano — Valore dell'industria zootecnica nazionale — Commercio d'importazione e di esportazione del bestiame, del pollame, delle uova, delle carni e di altri prodotti od avanzi di animali.

Criteri da seguirsi per promuovere il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata regione — Provvedimenti del Governo, degli enti locali e dei proprietari od allevatori di bestiame.

Alpicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

2. Polizia sanitaria degli animali ed ispezione delle carni da macello:

a) Polizia sanitaria degli animali:

Misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie contagiose degli animali: denunzia, isolamento, sequestro, disinfezione, distruzione degli animali morti od uccisi per malattie contagiose, vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali.

Misure sanitarie speciali per le seguenti malattie: Peste bovina — Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini — Carbonchio ematico — Carbonchio sintomatico — Afta epizootica — Tubercolosi — Morva — Vaiuolo ovino — Rabbia — Rogna — Morbo coitale maligno — Malattie infettive dei suini — Barbone bufalino — Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre — Vaginite granulosa.

Metodi più conosciuti per l'utilizzazione dei cadaveri di animali morti per causa di malattie infettive.

b) Ispezioni delle carni da macello:

Scopo della ispezione delle carni da macello.

Ordinamento del servizio d'ispezione delle carni da macello in Italia — Disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Gli animali da macello — Ispezione degli animali prima della macellazione — Metodi di macellazione — Ispezione degli animali macellati.

Carni sane — Loro caratteri fisici, istologici, chimici.

Caratteri differenziali delle carni dei vari animali da macello — Valore nutritivo delle carni; valore assoluto; valore relativo — Carni di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Alterazioni che si possono riscontrare nei singoli apparati anatomici degli animali macellati.

Carni di animali nati morti; di animali troppo giovani; di animali magri e marasmatici; di animali maltrattati prima o durante la macellazione; di animali non o male dissanguati; di animali morti per cause accidentali; di animali alimentati con fieno greco — Carni alterate per influenze atmosferiche, per medicamenti e veleni, per larve di mosche — Carni rosse — Carni fosforescenti — Carni di animali colpiti da anemia, idroemia, leucemia, itterizia, uremia, cancro diffuso — Carni di animali colpiti da malattie parassitarie.

Prove pratiche.

1. Malattie infettive del bestiame (saggio clinico su animali colpiti da malattie infettive).

Malattie infettive del bestiame:

Peste bovina — Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini — Carbonchio ematico — Carbonchio sintomatico — Afta epizootica — Tubercolosi — Affezioni morvo-farcinose — Vaiuolo — Rabbia — Rogna — Morbo coitale maligno — Malattie infettive dei suini (mal rossino, pneumo-enterite contagiosa, colera) — Barbone bufalino — Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella, stornarella, mal del sito) — Colera dei polli — Affezione difterica dei polli — Adenite equina — Tetano — Febbre catarrale maligna dei bovini, mastite contagiosa delle vacche — Aborto infettivo — Diarrea dei vitelli — Pneumonite settica dei vitelli — Actimonicosi — Batriomicosi — Emoglobinuria.

2. Batteriologia e microscopia applicate all'igiene:

Esame microscopico e batteriologico del pulviscolo atmosferico; dell'acqua; del terreno; delle carni; del latte e dei suoi prodotti.

Metodi di studio dei microrganismi; metodi delle colture e preparazione dei mezzi nutritivi artificiali liquidi e solidi.

Diagnosi bacteriologica delle principali malattie infettive.

3. Relazione scritta su di un'autopsia completa.

Prova orale.

1. Servizio veterinario:

Leggi e regolamenti sull'assistenza e vigilanza zooiatrica — Ordinanze di polizia veterinaria — Convenzioni con paesi esteri per le epizoozie — Legge e regolamento sui sieri e vaccini — Bollettino settimanale sullo stato sanitario del bestiame nel Regno — Bollettini esteri.

Servizio veterinario ai confini di terra — Stalle di osservazione ai confini — Quarantene ai confini — Zone neutre.

Alpeggio del bestiame italiano all'estero — Come sia attualmente disciplinato il servizio veterinario per l'alpeggio.

Servizio veterinario nei porti.

Servizio veterinario nelle Provincie — Veterinario provinciale e veterinario del Consiglio sanitario provinciale — Condotte veterinarie — Fiere e mercati di bestiame — Mercati — Scali e loro importanza nei riguardi della polizia veterinaria e del commercio di esportazione.

Monticazione e smonticazione del bestiame nel Regno — Greggi nomadi.

Norme che regolano l'importazione nel Regno di animali vivi, prodotti ed avanzi di animali.

2. Prova della conoscenza di una lingua estera a scelta del concorrente (inglese, francese o tedesca). — Traduzione a vista dalla lingua in italiano e conversazione.

IV.

Esame di concorso al posto di capo sezione veterinario.

L'esame consta di prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1. L'igiene e la zootecnica.
2. La polizia sanitaria degli animali.
3. Il servizio veterinario.

La prova pratica riguarda le malattie infettive del bestiame, e consiste in un saggio clinico sopra animali colpiti da malattia infettiva.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte, sulla organizzazione e la legislazione sanitaria e comprende pure un esperimento sulla conoscenza di almeno una lingua estera.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

—

Prove scritte.

1. Igiene e zootecnia.

Igiene e zootecnia in generale. Suolo, acqua, aria, ricoveri degli animali, arnesi di copertura e di protezione, di contenzione e di lavoro. Pulizia del corpo. Alimentazione. Risorse foraggiere in casi di penuria di alimenti più comuni. Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà, razze, specie, famiglie, individui e loro significazione.

Natura, modi, leggi e dottrina dell'eredità.

Caratteri etnici in generale e metodi per apprezzarli negli animali.

Metodi di riproduzione. Riproduzione consanguinea. Selezione. Incrociamento. Meticciamento. Ibridismo.

Scelta dei riproduttori — Fisiologia dell'accoppiamento, della fecondazione, della gravidanza e del parto nelle varie specie di animali — Allattamento — Slattamento — Allevamento.

Questioni economiche relative all'industria ed al commercio del bestiame — Statistica del bestiame italiano — Valore dell'industria zootecnica nazionale — Commercio d'importazione e di esportazione del bestiame, del pollame, delle uova, delle carni e di altri prodotti od avanzi di animali.

Criteri da seguirsi per promuovere il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata regione — Provvedimenti del Governo, degli enti locali e dei proprietari od allevatori di bestiame.

Alpicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

2. Polizia sanitaria degli animali:

Misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie contagiose degli animali: denunzia, isolamento, sequestro, disinfezione, distruzione degli animali morti od uccisi per malattie contagiose, vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta, sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali.

Misure sanitarie speciali per le seguenti malattie: Peste bovina — Pleuro-polmonite contagiosa dei bovini — Carbonchio sintomatico — Afta epizootica — Tubercolosi — Morva — Vaiuolo ovino — Rabbia — Rogna — Morbo coitale maligno — Malattie infettive dei suini — Barbone bufalino — Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre — Vaginite granulosa.

Metodi più conosciuti per l'utilizzazione dei cadaveri di animali morti per causa di malattie infettive.

3. Servizio veterinario.

Leggi e regolamenti sull'assistenza e vigilanza zooiatrica — Ordinanze di polizia veterinaria — Convenzioni con paesi esteri per le epizoozie — Legge e regolamento sui sieri e vaccini — Bollettino settimanale sullo stato sanitario nel Regno — Bollettini esteri.

Servizio veterinario ai confini di terra — Stalle di osservazione ai confini — Quarantene ai confini — Zone neutre.

Alpeggio del bestiame italiano all'estero — Come sia attualmente disciplinato il servizio veterinario per l'alpeggio.

Servizio veterinario nei porti.

Servizio veterinario nelle Provincie — Veterinario provinciale e veterinario del Consiglio sanitario provinciale — Condotte veterinarie — Fiere e mercati di bestiame — Mercati — Scali e loro importanza nei riguardi della polizia veterinaria e del commercio di esportazione.

Monticazione e smonticazione del bestiame nel Regno — Greggi nomadi.

Certificati di origine e sanitari del bestiame.

Norme che regolano l'importazione nel Regno di animali vivi, prodotti ed avanzi di animali.

Prova pratica.

Diagnosi clinica su di un animale affetto da malattia infettiva.

Prova orale.

1. Le materie delle prove scritte.
2. Legislazione ed organizzazione sanitaria:

a) testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento (nozioni principali);

b) testo unico delle leggi sanitarie e leggi, regolamenti, ordinanze, disposizioni in vigore, aventi attinenza col servizio veterinario;

c) lettura, traduzione a vista senza sussidio del vocabolario e conversazione in una lingua estera a scelta del candidato (francese, inglese o tedesca).

V.

Esami di concorso ai posti ai coadiutore nel laboratorio di batteriologia e micrografia della sanità pubblica.

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.

La prova scritta riguarda l'epidemiologia, l'anatomia e la profilassi delle malattie infettive.

Le prove pratiche sono tre, e riguardano:

1. La batteriologia, la microscopia e la parassitologia applicate all'igiene — Preparazione e controllo dei sieri e vaccini.
2. L'istologia normale e patologica.
3. La tecnica delle autopsie.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e pratiche, e sulla legislazione ed organizzazione sanitarie del Regno — Dovrà pure darsi prova della conoscenza della lingua tedesca (traduzione a vista dal tedesco in italiano) — Conversazione.

VI.

Esame di concorso ai posti di coadiutore nel laboratorio di chimica della sanità pubblica.

L'esame consta di una prova scritta, di prove pratiche e di una prova orale.

La prova scritta riguarda l'igiene generale (suolo, aria, abitazioni, alimenti e bevande).

Le prove pratiche sono quattro e riguardano:

1. L'analisi qualitativa di una miscela di almeno cinque acidi e cinque basi.
2. La determinazione quantitativa di almeno due componenti di una miscela di sali inorganici.
3. La chimica applicata all'igiene.
4. Il riconoscimento di una sostanza organica.

La prova orale riguarda:

1. L'organizzazione sanitaria del Regno, e la legislazione relativa alle bevande, agli alimenti ed agli oggetti di uso.

2. La discussione sugli argomenti che sono oggetto delle prove pratiche e sul giudizio che può desumersi dalle analisi chimiche.

3. La conoscenza della lingua tedesca (traduzione a vista dal tedesco in italiano) — Conversazione.

VII.

Esami di concorso ai posti di capo-guardia di sanità marittima.

L'esame consta di prove scritte, pratiche ed orali.

Le prove scritte sono due e riguardano:

1° le nozioni elementari circa il modo di diffusione e la profilassi delle più importanti malattie infettive (consigli popolari);

2° la estensione di un rapporto di visita in materia di sanità marittima, indicando le varie operazioni eseguite ed il modo come vennero effettuate.

La prova pratica è una, e verte principalmente sulla pratica delle disinfezioni e sul funzionamento degli apparecchi a disinfezione, con speciale riguardo all'uso e alla condotta delle stufe a vapore sotto pressione e dell'apparecchio Clayton.

Saranno materie di esame:

1° la preparazione e l'uso dei vari disinfettanti chimici;

2° l'uso dei disinfettanti gassosi;

3° la disinfezione fisica;

4° la pratica delle disinfezioni in genere, con riguardo speciale alla disinfezione delle navi adibite al trasporto dei passeggeri e di quelle per il trasporto delle merci.

La prova orale, oltrechè le materie delle prove scritte, riguarda:

1° il regolamento e l'organizzazione di sanità marittima ed i vari servizi di igiene portuale, specialmente nei riguardi delle cautele che devono usarsi per le navi durante la sosta nel porto per la profilassi delle malattie esotiche. Ordinanze di sanità marittima 1° settembre 1907, n. 10 e 12 aprile 1911, n. 10;

2° le nozioni di assistenza agli infermi (cautele da prendere per gli infermi di malattie infettive e disinfezione dei prodotti morbosi);

3° nozioni sulla topografia generale della nave;

4° nozioni elementari di geografia, limitata alla conoscenza dei principali porti di mare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 910 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 665, sulla riforma della legge elettorale politica;

Considerata l'urgenza di provvedere alle assegnazioni in bilancio occorrenti per le spese relative alle buste elettorali e per altre spese indifferibili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge elettorale politica è autorizzata la spesa non superiore a L. 1.250.000 che con decreti del ministro del tesoro sarà ripartita negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-913.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Melazzo, in provincia di Alessandria, di Montemurro, in provincia di Potenza e di San Martino Buonalbergo, in provincia di Verona, è stato, con decreti del 26 agosto 1912, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Con R. decreto del 12 luglio 1912:

Pizza Gaetano, disegnatore computista aggiunto di 6ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1912, con l'annuo assegno di L. 750.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO
per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.

D'ordine del Ministero della guerra si notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° settembre al 31 dicembre 1912 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si fa presente che recenti disposizioni legislative hanno ridotto la ferma dei militari arruolati nell'arma dei carabinieri reali da cinque a tre anni; e che al termine di essa i militari stessi possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali con premio, durante le quali usufruiscono: per la prima il premio annuo di L. 200, per la seconda di L. 300 e per la terza di L. 400. Al termine di ciascuna di queste tre rafferme si acquista inoltre diritto ad una indennità che è, rispettivamente, di L. 1000, 2000 e 3000.

Oltracciò sono stati recati notevoli miglioramenti nella carriera dei carabinieri reali, sia accelerando l'avanzamento mediante aumenti d'organico, sia aumentando alcuni assegni; miglioramenti i quali poi si ripercuotono sul trattamento di pensione.

3. Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purché, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma di cavalleria.

7. Si crede opportuno rendere noti i vantaggi che (oltre quello comune a tutti i volontari ordinari, di poter cioè procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni stabilite dagli articoli 66 e 74 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento) sono concessi, durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che pretano servizio nelle dette armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, che viene annualmente fissata con decreto Reale, e che fino al 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 600 per tutti i riassoldati e di L. 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli.

Per il tempo successivo al 31 dicembre p. v. tale indennità non è stata ancora stabilita ma non sarà certamente inferiore alle somme suddette.

Dell'accennata indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

S'intende che la concessione di tali benefici è subordinata al fatto che i detti volontari non si valgano della facoltà, che eventualmente venisse concessa, di essere inviati in congedo per anticipazione.

8. Nel 3° e 6° reggimento genio, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori, gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate non più tardi del 31 ottobre 1912, in modo da permettere ai rispettivi Consigli di amministrazione di operare la scelta nella prima quindicina del successivo mese di novembre e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 3° reggimento genio devono avere una statura non inferiore a m. 1.60 fatta eccezione per coloro che daranno prova di conoscere bene la trasmissione e il ricevimento dell'apparato telegrafico Morse, pei quali è sufficiente la statura di m. 1.55. Essi inoltre, se concorrenti alla specialità telegrafisti, devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura con chiara calligrafia.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 6° reggimento genio (ferrovieri) devono avere una statura non inferiore a m. 1.65, fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1.60.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio (telegrafisti), quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio (ferrovieri), occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 1/2. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del battaglione specialisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

10. Si fa presente infine che non è intendimento del Ministero di valersi della facoltà, fattagli dalla legge, di istituire cioè corsi allievi sergenti, desiderando che il mezzo normale di reclutare i sergenti debba essere di trarli, oltre che dai militari di leva, dai volontari ordinari.

Essi volontari ordinari, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, rimanendo vincolati alla ferma di tre anni già assunta. Una volta ottenuta la promozione a sergente, detti caporali o caporali maggiori volontari ordinari, oltre al vantaggio morale di aver progredito rapidamente nella gerarchia militare, si assicureranno il non indifferente utile economico della somma di

L. 1000 cui acquisteranno diritto al compimento del terzo anno di ferma.

A questi vantaggi di carattere economico e morale se ne aggiunge poi un altro che si risolve a favore delle loro famiglie, quello cioè del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria che spetta al fratello consanguineo di un sergente a senso dell'art. 63 del testo unico delle leggi sul reclutamento più sopra citato ed alle condizioni ivi stabilite.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 agosto 1912, in L. 100.89.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

27 agosto 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	98,00 24	96,25 24	97,45 08
3.50 % *netto* (1902)	97,31 11	95,56 11	96 75 95
3 % *lordo*	67,90 —	66,70 —	66,92 26

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La proposta Berchtold è tuttora l'argomento più commentato dalla stampa estera, e ben a ragione, poichè per quanto si tratti finora di discutere una semplice proposta, l'importanza a cui questa tende è di tale interesse per le grandi potenze europee, da meritarsi le più serie considerazioni della diplomazia politica europea. Come però avviene d'ogni cosa di maggior conto, chi meno se n'è dato pensiero finora tra le potenze europee è la Turchia e cioè quella che più d'ogni altra la deve seriamente studiare. Un dispaccio da Costantinopoli, 27, così ne parla:

Nei circoli ufficiali si dichiara che la proposta Berchtold non è conosciuta con precisione e che essa non è stata sottoposta ufficialmente alla Porta. Questa non ha avuto dunque occasione nè di rifiutarla nè di accettarla. La Porta considera l'accoglienza fatta in Europa alla proposta Berchtold come una prova di fiducia e verso il Gabinetto turco e come approvazione della sua politica. Si osserva che d'altronde non si tratta di un intervento dell'Europa nella politica interna della Turchia e si aggiunge che tale intervento nessun Governo ottomano ammetterebbe.

Il partito Giovane turco secondo l'informazione che segue, ricevuta dal *Times* di Londra, da Salonicco, crederebbe di potere approfittare della proposta Berchtold per combattere l'attuale Ministero. L'informazione dell'autorevole giornale inglese è così concepita:

Con la sua proposta il conte Berchtold è riuscito a mettere una potente arma nelle mani del Comitato Unione e progresso per le prossime elezioni.

Giavid bey ha già fatto una dichiarazione nella quale ha detto che l'arrivo al potere dei Giovani turchi non fu accompagnato dal timore di un intervento delle potenze, mentre la minaccia austro-ungarica coincide col ritorno al potere degli uomini di Stato del regime hamidiano.

Come ben si vede i Giovani turchi traducono la proposta Berchtold semplicemente in un intervento internazionale per influire sulle popolazioni turche. Frattanto la *Neue Freie Presse* torna ancora a chiarire gli intenti del conte Berchtold con queste parole:

Avendo tutte le potenze accolto l'invito dell'Austria-Ungheria, il conte Berchtold farà conoscere come egli giudichi che l'azione debba essere continuata, e ciò che l'Europa, procedendo di accordo, potrebbe fare per favorire il consolidamento della Turchia in modo duraturo.

L'Austria-Ungheria, aggiunge il giornale, ha preso l'iniziativa non come membro della triplice, ma come potenza che, essendo limitrofa alla Turchia, è particolarmente colpita dalle agitazioni nei Balcani. Il giornale deplora che i giornali della triplice *entente* giudichino il passo disinteressato dell'Austria, non dal punto di vista degli effetti benefici che se ne possono ottenere, ma unicamente come emanante da un membro della triplice alleanza.

Come è noto gli ultimi incidenti turco-bulgari diedero luogo a qualche agitazione in Bulgaria ove si tennero riunioni turbolenti che votarono propositi bellicosi contro la Turchia. Qualche giornale bulgaro alquanto avventato pubblicò che in seguito a quelle riunioni il Consiglio dei ministri presieduto dal Re aveva ordinato di mobilizzare parte dell'esercito bulgaro. Ma tornata un pò di calma le ultime informazioni recate dai seguenti telegrammi da Sofia, 27, suonano ben diversamente dai primi allarmi. Infatti essi dicono:

La notizia pubblicata da un giornale locale relativa ad un preteso Consiglio dei ministri tenuto a Tchamkeria sotto la presidenza del Re, già smentita dall'*Agenzia Bulgara*, è anche in contraddizione col fatto che la maggior parte dei ministri si trovava ieri a Sofia.

*** L'*Agenzia Bulgara* è autorizzata a smentire l'informazione di un giornale locale, secondo la quale nel Consiglio dei ministri tenuto ieri a Tchamkeria sotto la presidenza del Re, si decise la mobilitazione in vista della guerra colla Turchia, dovendo le ostilità essere iniziate a settembre.

*** In un articolo sulla situazione il *Mir* constata che le manifestazioni di ieri l'altro di cui il Governo non può tener conto sono un sintomo dell'agitazione che regna in tutto il paese. Noi, dice il giornale, siamo decisamente contro la guerra, non solo perchè essa costa immensi sacrifici, ma specialmente perchè essa potrebbe forse condurre alla ripartizione delle provincie balcaniche dell'Impero turco ciò che noi non desideriamo. Ma se non si riuscisse con mezzi pacifici ad attuare una Amministrazione giusta nella Turchia europea, una soluzione mediante la guerra si renderebbe necessaria.

***

La Serbia si dimostra animata anch'essa a risolvere nel miglior modo l'incidente provocato dalle uccisioni eseguite dagli Albanesi a Sienitza. Così informano i seguenti dispacci:

Belgrado, 27. — Il Governo ha incaricato il ministro di Serbia a Costantinopoli di fare energici passi presso la Porta a proposito dei massacri di serbi a Sienitza e di chiedere nel medesimo tempo che i serbi siano protetti in tutti i sangiaccati contro ogni aggressione.

Il Governo serbo ha inviato un commissario alla frontiera a Sienitza per fare una relazione particolareggiata sui massacri ivi avvenuti.

Costantinopoli, 27. — Nel suo passo presso la Porta la Legazione serba ha descritto la situazione di Sienitza e di Bielopolie, ove a causa del possesso di armi da parte degli albanesi, vi è panico nella popolazione cristiana, di cui molti si rifugiano in Serbia.

La Porta ha risposto che l'ordine sarà mentenuto. Non sono state distribuite armi agli albanesi, ma questi saccheggiarono i depositi di Ipek e di Giacova. Il Governo ottomano prende misure per ristabilire la sua autorità.

La popolazione di Samo, ritenendo di poter godere dell'autonomia che gli è consentita dai trattati, ma di cui non ha mai goduto in fatto, si appresta ora a scacciare dalla sua isola la guarnigione turca. I cretesi che vedono nei fratelli samiotti la eguale loro causa si preparano ad aiutarli mandando a Samo in loro aiuto circa 500 cretesi armati. Contro questo preparativo non avendo valso le vie amichevoli per stornarlo, le potenze protettrici di Creta hanno dovuto intervenire come si rileva dal seguente dispaccio da Londra, 27:

L'*Agenzia Reuter* è informata che una nave da guerra inglese e una francese sono state inviate nelle acque di Samo coll'ordine di impedire, se sarà necessario colla forza, lo sbarco della spedizione insurrezionale organizzata presentemente a Creta con lo scopo di ottenere l'annessione di Samo alla Grecia. Nelle acque cretesi vi è già una forza navale internazionale.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 26 (ore 22). — La notte scorsa i gregari della nostra banda del Sahel respinsero a fucilate dall'oasi di Sattel vari predoni che vi si erano introdotti per razziare.

Dicono gli informatori che circa un mese fa fu tentata una nuova via carovaniera che dal confine tunisino presso El Homra lungo le falde delle colline antistanti al Gebel e per la pianura di Gattis conduce ad Aziziah. Tale via è lunga, difficile, scarsa di acqua e richiede diciassette giorni di tempo a percorrerla. Furono fatti due viaggi, ma i camelli arrivarono sfiniti e quattordici camelli sono morti di stenti.

Nella scorsa settimana si presentarono seicentoventinove profughi dei quali 159 del Sahel, 238 di Tagiura, 70 di Tripoli e 162 di diverse origini.

Zuara, 27. — Ieri il generale Garioni si recava a Sidi-Abd-es-Samad ed inviava il battaglione eritreo nell'oasi di Gemil. Il battaglione ha percorso tutta l'oasi e si è spinto fino al marabutto oltre l'oasi confermando il completo abbandono di quei luoghi da parte del nemico.

Intanto uno squadrone guide agli ordini del maggiore Curti, facendo un largo giro, si spingeva molto a sud della linea dell'oasi ed avendo incontrato gruppi di cavalieri arabi, provenienti da sud, li assaliva vigorosamente infliggendo loro perdite e disperdendoli. La condotta di questo squadrone fu brillantissima.

Notizie ed informazioni.

Costantinopoli, 27. — Riza Tewfik pascià scrive nell'*Ikdam*:

« La guerra in Tripolitania è stata provocata dallo pseudo-imperialismo e dal nazionalismo dei Giovani turchi. Per dissimulare questo tradimento verso il paese, i Giovani turchi hanno messo in moto i musulmani d'Africa e nello stesso tempo hanno preparato oscuri progetti contro le potenze della triplice entente che hanno sotto il loro dominio i 9|10 di quei musulmani ».

Tewfik conclude dicendo che bisogna assolutamente concludere la pace.

Stampa estera.

Berlino, 27. — Il corrispondente della *Vossische Zeitung* da Tripoli scrive che la conquista della collina di Sidi-Abd-es-Samad presso Regdaline fa molto onore al generale Garioni, il quale seppe unire allo slancio coraggioso la necessaria prudenza. Le truppe italiane hanno dato prova di essere molto adatte anche alle vere guerre coloniali.

CRONACA ITALIANA

Gli ascari a Roma. — Deliziosa è stata la giornata di ieri per gli ascari nostri ospiti. Nella mattinata, guidati da un'ufficiale di fanteria, si recarono in giro per la città, spesso salutati dalla popolazione. Visitarono, pieni di reverenza, il Pantheon, dove parecchi apposero la firma ai registri delle tombe regali; e, quindi, si recarono al monumento a Vittorio Emanuele, dove rimasero estatici, ammirati.

A mezzogiorno tornarono alla caserma « Ferdinando di Savoja »; e nel pomeriggio ripresero a visitare la città.

Cortesie internazionali. — A complemento della notizia data ieri riguardante i ringraziamenti del Governo francese al ministro della marina d'Italia per l'atto compiuto dai nostri marinai a Stampalia, riportiamo quanto comunica l'*Agenzia Stefani*, da Parigi, in data di ieri:

« L'*Agenzia Havas* rileva l'opera simpatica dell'ammiraglio Viale e dei suoi marinai per la restaurazione del monumento dei marinai francesi a Stampalia e annunzia che il ministro della marina, Delcassé, avuto cognizione di tale atto, profondamente commosso per l'affettuoso attestato dei marinai italiani, ha diretto all'addetto navale francese a Roma il seguente telegramma:

« Vogliate esprimere al ministro della marina i miei sentimenti di profonda riconoscenza e quelli dei marinai francesi per la manifestazione di simpatia della flotta italiana sotto il comando dell'ammiraglio Viale, davanti al monumento di Bisson, a Stampalia ».

Il ministro Delcassé ha inoltre inviato in una circolare ai comandanti delle forze navali e ai prefetti marittimi un particolareggiato resoconto della cerimonia che dovrà essere affisso ai forti e a bordo delle navi affinchè l'atto simpatico dei camerati italiani sia portato a conoscenza di tutti i marinai francesi.

Ad un morto per la scienza e la patria. — Ieri, a Tripoli, ebbero luogo i solenni funerali del tenente aviatore Manzini, annegato mentre faceva esercitazioni su di un aereoplano lungo il lido.

Dopo la benedizione della salma nella chiesa, un lungo corteo, con musica, numerose ricche corone, uno stuolo di generali e di ufficiali ed una larga rappresentanza dell'esercito e della marina, ha accompagnato il feretro al cimitero.

Per le vie si addensava la popolazione commossa. per la tragica fine del valoroso ufficiale.

Per la flotta aerea. — Continua la nobile gara per contribuire al fondo per la flotta aerea. Le nostre colonie all'estero danno in ciò nobilissimi esempi. Quelle di Washington, di Colonia, di Konisberg, di Montreal nel Canadà e di Buenos Aires hanno inviato cospicue somme.

Anche in Italia la nobile gara persiste e si hanno esempi di vera munificenza.

Pensiero gentile. — Un gruppo di signorine cagliaritane si fece iniziatore di una sottoscrizione per donare una bandiera ai combattenti della ridotta « Cagliari » in Derna.

La bandiera, accompagnata da un'artistica pergamena, e raccolta in un cofano elegantissimo di legno noce, fu consegnata al sindaco di Cagliari perchè ne curi l'invio a destinazione.

Ieri il comm. Bacaredda ha eseguito il gentile e patriottico incarico.

Concorso. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha indetto un concorso per titoli e per esami a 10 posti di allievo ispettore in prova, fra laureati delle RR. scuole e dei RR. Istituti superiori di commercio (commercio, ragioneria, matematica finanziaria ed attuariale) e fra laureati dell' Università commerciale « Luigi Bocconi ».

Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 5 ottobre 1912, la domanda d'ammissione e i documenti indicati nel programma di concorso, che può essere richiesto alla Direzione generale (Servizio IV - Personale) in Roma, via Buoncompagni, n. 21.

Nelle riviste. — Il numero della seconda quindicina d'agosto della rivista *La marina mercantile italiana*, che si pubblica a Genova, diretta dal cav. Oreste Calamai, è interessante per la molteplicità di variati articoli fra i quali ci piace rilevare quello biografico sul compianto comm. Clemente Gondrand, corredato da un riuscito ritratto; quello sul primo centenario della navigazione a vapore, ecc. ecc.

Tutte le altre rubriche, specie quella dello sport nautico, sono pur esse accuratissime e confermano semprеppiù la cura degli egregi compilatori dell'utile rivista che tiene il primato nel genere.

Marina mercantile. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è giunto a Montevideo. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Dacar per Santos e Buenos Aires. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Barcellona per Buenos Aires. — Il *Duca d'Aosta*, della N. G. I., è partito da New York per Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LE HAVRE, 27. — La tempesta che imperversa da qualche giorno è aumentata di violenza. Ieri sera all'ora della marea si sono avute violente burrasche di vento da sud. Il mare è minaccioso. Le navi ancorate nella parte anteriore del porto hanno raddoppiato i loro ormeggi. Si temono danni in città.

BUCAREST, 27. — Il presidente del Consiglio dei ministri Majoresco ha dato un pranzo in onore del conte e della contessa Berchtold.

COSTANTINOPOLI, 27. — Il Governo e la Banca ottomana sono di accordo per una anticipazione il cui ammontare si elevata 1.250 mila lire turche. La firma del contratto è imminente.

COSTANTINOPOLI, 27. — I membri del Comitato « Unione e Progresso » hanno tenuto il 25 una seduta preliminare per fissare il programma dei lavori del Congresso giovane-turco. Il numero dei delegati al Congresso è stato fissato a 25 e in caso di bisogno, tutti i senatori e deputati giovani-turchi, assisteranno al Congresso.

TANGERI, 27. — Si ha da Mazagan, 25:

Un negoziante di Mazagan ha ricevuto una lettera da Marrakesc in data 19 corrente dal maggiore medico di prima classe, Guichard, direttore del dispensario.

La lettera dice che il 15 agosto il console francese Maidret, il vice console Monge, il comandante Verlet Hamis, il tenente Haring e il sottufficiale Fleury hanno lasciato Marrakesc, per recarsi a Safi.

WILHELMSHOEHE, 27. — La partenza dell'Imperatore Guglielmo e dell'Imperatrice Augusta Vittoria per Potsdam è fissata per venerdì, alle 10.30 antimeridiane.

LONDRA, 27. — Le inondazioni continuano in parecchie regioni. Violenti uragani si sono scatenati ieri a Lowestoft. Il mare era agitato, gli alberi sono stati sradicati e alcune case sono state distrutte. I raccolti dei dintorni sono stati gravemente danneggiati.

Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche di Norwich con Londra

LONDRA, 27. — In seguito alle pioggie continue i fiumi straripano: in tutta l'Inghilterra i raccolti sono sommersi; anche villaggi e città sono allagati.

Durante la giornata di ieri nell'est sono cadute pioggie torrenziali.

Il servizio dei treni è interrotto. Norwich, Cromer, Sherringham e parecchie città sono quasi completamente isolate.

LISBONA, 27. — I giornali pubblicano un dispaccio da Aldeja de Obieco, nel distretto di Guardia, il quale dice che il curato della parrocchia voleva procedere ad una sepoltura senza l'assistenza della confraternita. I rappresentanti delle autorità coll'aiuto della popolazione vi si opposero e ne sorse un conflitto.

Il curato ebbe la cotta lacerata e se la prese con un vecchio, malmenandolo L'agente dell'autorità arrestò il curato che col pretesto di cambiare la cotta strappata, ritornò nella curia. Quivi si armò di *Browning*, ritornò fuori ed uccise a bruciapelo un rappresentante dell'autorità.

La popolazione linciò il curato, il cui corpo fu mutilato orribilmente e si oppose poi a che il cadavere fosse inumato nel cimitero.

LONDRA, 27. — Le comunicazioni telegrafiche con Norwich sono ristabilite.

CASABLANCA, 28. — Contingenti del pretendente El Hibba attaccarono il 25 corrente il campo di Stuk el Harba dei Rehamna dalle sei del mattino a mezzogiorno.

L'attacco fu energicamente respinto; il nemico ebbe gravi perdite e si ritirò verso il sud.

I francesi ebbero soltanto quattro feriti.

SALONICCO, 28. — Una località abitata da mussulmani presso Kolakine è stata saccheggiata e incendiata dai montenegrini.

A Koprian della regione di El Bassan è avvenuto un violento combattimento tra le truppe turche e i malissori.

Questi si sono ritirati dopo aver perduto diciannove uomini. I turchi hanno avuto tre morti e parecchi feriti.

Una banda bulgara di venti uomini è entrata nella località di Lenchti presso Perlepè, e ha deposto una bomba nel palazzo municipale che è andato distrutto in seguito all'esplosione. La banda è poi fuggita.

LONDRA, 28. — Il *Times* ha da Costantinopoli: Secondo una dichiarazione pubblicata dall'*Agenzia ottomana*, le voci di massacri

di serbi sono false e furono provocate dal panico che s'impadronì degli slavi cristiani del Sangiaccato di Novi Bazar quando seppero che gli albanesi avevano saccheggiato i depositi di armi di Ipek e Giacova.

Il direttore dell'ufficio della stampa di Salonicco, Lazli Nedjih, partigiano del Comitato Unione e Progresso, è stato destituito e sostituito con Siret bey.

LONDRA, 28. — Le comunicazioni telegrafiche con Norwich sono in parte ristabilite, ma le comunicazioni ferroviarie sono ancora interrotte.

La *Great Eastern Railway* non accetta viaggiatori per Norwich e per parecchie altre città della costa dell'est. Si spera che i treni riprenderanno il servizio per Norwich domani.

Inoltre Cromer, Sherringham e Mundesley sono rimaste isolate e le persone che vi si trovano in villeggiatura e che desiderano tornare a Londra debbono attendere l'abbassamento delle acque.

NOTIZIE VARIE

La campagna agricola in Austria. — Secondo i resoconti del Bollettino dell'agricoltera lo stato dei raccolti in Austria al principio di agosto è il seguente (la cifra 1 significa ottimo, la cifra 2 sopra la media, 3 media, 4 sotto la media, 5 pessimo):

Frumento 2.3; segale 2.8; orzo 2.3; avena 2.2; mais 1.9; patate 2.3; barbabietole da zucchero 1.7; barbabietole da foraggio 2.0; legumi 2.2; trifoglio 2.7; praterie 2.1; pascolo 2.5.

La campagna agricola agli S. U. d'America. — Il *Daily Chronicle* ha da New York: Un rapporto ufficiale del dipartimento di agricoltura prevede che i raccolti americani sorpasseranno tutti i *records* e prevede un ribasso del costo della vita in tutto il mondo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

27 agosto 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	752.13
Termometro centigrado al nord	27.4
Tensione del vapore, in mm.	12.52
Umidità relativa, in centesimi	46
Vento, direzione	W
Velocità in km.	17
Stato del cielo	1/2 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.3
Temperatura minima	11.7
Pioggia in mm.	—

27 agosto 1912.

In Europa: pressione massima di 762 sulla Spagna, minima di 743 sulla Germania settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, fino ad 8 mm. sul Veneto; temperatura irregolarmente variata al nord, aumentata altrove; venti forti tra sud e ponente al nord, centro e Sardegna.

Barometro: massimo a 758 sulle isole, minimo a 750 sul Veneto.

Probabilità: venti generalmente forti tra sud e ponente; cielo nuvoloso, con pioggo e temporali al nord; alto Tirreno e alto Adriatico agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 agosto 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	agitato	24 7	19 0
Genova	1/2 coperto	legg. mosso	23 9	19 2
Spezia	1/4 coperto	mosso	22 9	16 0
Cuneo	sereno	—	23 2	15 4
Torino	sereno	—	21 1	16 6
Alessandria	sereno	—	27 9	15 5
Novara	sereno	—	26 4	15 6
Domodossola	1/4 coperto	—	18 6	10 9
Pavia	coperto	—	29 0	13 7
Milano	sereno	—	25 6	14 8
Como	sereno	—	22 8	16 7
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	nebbioso	—	21 0	16 0
Brescia	coperto	—	25 8	18 7
Cremona	1/4 coperto		28 6	16 8
Mantova	1/2 coperto		27 2	17 8
Verona	3/4 coperto	—	26.6	16 3
Belluno	nebbioso		22 6	14 5
Udine	coperto		24 7	17 4
Treviso	sereno	—	26 6	17 4
Venezia	coperto	legg. mosso	25 3	20 8
Padova	coperto	—	25 7	18 6
Rovigo	coperto	—	27 5	18 0
Piacenza	sereno	—	28 2	15 4
Parma	sereno	—	26 1	19 8
Reggio Emilia	sereno	—	26 8	16 8
Modena	3/4 coperto	—	29 0	20 8
Ferrara	coperto	—	28 2	19 0
Bologna	1/4 coperto	—	27 7	23 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	28 2	15 8
Pesaro	3/4 coperto	legg. mosso	31 4	18 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	27 5	22 3
Urbino	sereno	—	26 8	18 1
Macerata	1/2 coperto	—	27 0	22 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	27 0	17 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/2 coperto	—	26 7	18 1
Pisa	coperto	—	28 0	18 4
Livorno	1/2 coperto	grosso	26 5	21 0
Firenze	1/2 coperto	—	29 2	19 2
Arezzo	1/2 coperto	—	29 8	19 4
Siena	1/2 coperto	—	26 8	18 2
Grosseto	1/2 coperto	—	27 4	19 5
Roma	sereno	—	28 2	21 7
Teramo	1/2 coperto	—	31 5	20 0
Chieti	sereno	—	30 2	20 4
Aquila	coperto	—	26 7	17 7
Agnone	sereno	—	25 7	15 9
Foggia	1/2 coperto	—	33 0	17 8
Bari	sereno	calmo	31 6	20 4
Lecce	sereno	—	29 3	21 4
Caserta	coperto	—	30 1	19 1
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	26 2	20 4
Benevento	3/4 coperto	—	29 1	18 1
Avellino	1/2 coperto	—	25 4	18 0
Caggiano	1/4 coperto	—	33 8	17 6
Potenza	1/2 coperto	—	26 5	18 0
Cosenza	1/4 coperto	—	30 0	18 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	28 3	13 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	mosso	31 5	19 2
Palermo	sereno	calmo	30 4	20 9
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	26 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	26 5	21 3
Messina	sereno	calmo	30 0	20 0
Catania	sereno	calmo	27 9	21 1
Siracusa	sereno	calmo	26 9	19 0
Cagliari	sereno	calmo	30 0	10 0
Sassari	sereno	—	30 1	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*